

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

Articolo 9

VOLUME 7

10 novembre 2013

Emendamento AS 1120

All'articolo 9, il comma 1 è abrogato.



Sen. Comaroli

Sen. Bitenci



9.1

DDL 1120

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, sostituire le parole: "765 milioni" con le seguenti: "165 milioni", conseguentemente è autorizzato l'incremento di 600 milioni di euro del fondo in favore del personale avente diritto ad indennizzi perché esposto a particolari fattori di rischio, di cui all'articolo 603 del D.Lgs 15-3-2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare.

COTTI



9.2

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, gli adempimenti fiscali e tributari per le imprese che hanno subito danni sono prorogati al 1° gennaio 2015.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte dei 6.000 milioni di euro di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135."

GIOVANARDI



9.3



AS 1120

Emendamento articolo 9.

Dopo il comma 2 inserire il seguente

2-bis. Anche al fine di contribuire alla migliore realizzazione dell'evento «EXPO 2015», per i necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano è autorizzata, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2014: -5.000;

2015:-5.000 .

Candiani
Arrigoni
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci



9.4

Emendamenti

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare per l'annualità 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'OPCM 4013 del 23 Marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis, il Comune dell'Aquila è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ad avviare procedure concorsuali pubbliche, con riserva fino al 50 % dei posti a concorso a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo articolo 4, comma 6, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelli ricoperti a tempo determinato, e in ogni caso afferenti a profili diversi da quelli ricoperti mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma sono avviate anche in deroga al limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».


PEZZOPANE

95

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel Comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."


PEZZOPANE

9.6

A.S. 1120
Emendamenti
Art. 9


Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel Comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 5 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 35.000;

2015: -

2016: -


PEZZOPANE

9.7

EMENDAMENTI AS.1120

Art.9

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 72-ter, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Le somme dovute al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), f), g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono in ogni caso essere pignorate."

Conseguentemente, il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 - *Istituzioni scolastiche non statali*, afferente la *Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono ridotte di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016."

BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE



A.S. 1120

Emendamenti


Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel Comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente Locale per la gestione dell'emergenza sismica."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

PEZZOPANE



EMENDAMENTO

ART. 9


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2014 è assegnata la somma di 600.000 euro in favore dei Comuni fuori del cratere della provincia de L'Aquila, per la ristrutturazione di edifici seriamente danneggiati dal sisma dell'aprile 2009."

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "99 milioni e 400 mila euro"

PELINO

CERONI



9.10

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel Comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 è concessa la deroga al regime sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al patto di stabilità di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».



PEZZOPANE



A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sede istituzionali, così come individuate dalle OPCM. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo o all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2-ter. I contributi sono utilizzati o erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei contributi ai privati prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 24-bis e 24-quater.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

24-ter. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>

24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Pezzopane

9.12

Art. 9.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente :

"2-bis. In relazione all' art. 8, comma 5 bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli effetti per gli anni 2014 e 2015. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell' ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l' anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l' accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre per l' anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell' ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l' anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l' accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali."

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

9.13

54

Art. 9.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente :

"2-bis. In relazione all' art. 8, comma 5-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli effetti per l' anno 2014. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per l' anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell' ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l' anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l' accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali."

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

9.14

Art. 9.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente :

"2-bis. In relazione alla particolare tipologia di intervento, al fine di assicurare la continuità delle attività di prevenzione e monitoraggio del rischio sismico, all' articolo 18, comma 8-bis del decreto legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione l' art. 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA,
BILARDI, NACCARATO

9.15

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

PEZZOPANE

Pezzopane

9.16

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare le finalità di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e produttivo della città dell'Aquila colpita del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per indennizzi di beni mobili e traslochi di cui all'OPCM n.3789/2009 e n.3797/2009, per canoni di locazione di uffici comunali, di cui all'OPCM n.4013/2012 e alla delibera CIPE n.135 del 21/12/2012, per manutenzioni straordinarie di beni immobili trasferiti al Comune dal Dipartimento di Protezione Civile, nonché per i servizi di supporto alle attività di ricostruzione."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: -

2016: -



PEZZOPANE

9.17

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare la ripresa del tessuto produttivo della Città dell'Aquila colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per indennizzi alle attività produttive ai sensi delle OPCM n. 3789/09 e n. 3808/09."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: -

2016: -


PEZZOPANE

9.18

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM 23 marzo 2012, n. 4013, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro per la proroga alla data del 31 dicembre 2014 della convenzione di cui al medesimo articolo 11, comma 8."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 3.800;

2015: -

2016: -

Pezzopane
PEZZOPANE

9.19

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale, urbanistico e occupazionale della Città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il Comune dell'Aquila sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 22-bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327, per gli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche."


PEZZOPANE

Pezzo pane

9.20

A.S. 1120
Emendamenti
Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 dell'O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3978, sono attribuite: a) quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, al fine di provvedere alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all'emarginazione, nonché per la realizzazione di nuove strutture; b) quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo, che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, al fine di provvedere alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini. "


PEZZORANE

9.21

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Provincia dell'Aquila, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni locali, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, con oneri a carico della provincia medesima a valere sulle disponibilità in bilancio, degli idonei nelle vigenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia."

Pezzopane

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

9.22

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono soppresse le parole da: "La fruizione dei benefici previsti" fino alla fine del comma."


PEZZOPANE

9.23

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, al comma 3, dopo la parola "Basilicata" aggiungere le parole "e al sisma del 20 Maggio 2012 in Emilia Romagna"

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 3, dopo le parole "Calabria e Basilicata" aggiungere le seguenti: " e dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise".

Roma, 7 novembre 2013

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.25

A.S. 1120
Emendamento
ARTICOLO 9

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3 bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3 ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 7,5.000;

2015: - 7,5.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

MARTINI



9.26

AS 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili.

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI,
CARDINALI, ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

F. Fedeli

9.27

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche e del settore agricolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Umbria e Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013") provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 10 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili.>>

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

9.28

ROSSI Gianluca

Rossi Gianluca

87

AS 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-ter. Per la realizzazione di interventi nei territori della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 178 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-quater. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili."

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 22 per cento>>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Fedeli

9.29

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: -

2016: -

Marcucci

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE

9.30

A.S. 1120
Emendamento
Art 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI

Chiti

9.31

A.S. 1120
Emendamento
Art 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI, CANTINI

Chiti

9.32

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il-seguente: "3-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: 0;
2016: 0.

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE, CANTINI

Morace

9.33

A.S. 112
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600mila euro a favore dei medesimi comuni."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.200;

2015: - 1.200;

2016: - 1.200.

9.36

CALEO

CaLeo

Emendamento


Articolo 9

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le imprese della provincia di Orvieto che hanno subito ingenti danni alle scorte di magazzino a seguito dello straripamento del fiume Paglia del novembre 2012, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014. »

Conseguentemente, ridurre l'importo di 10 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per l'anno 2014.

Lanzillotta



9.35

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia".

Proposte

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO
GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

9.36

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 20 milioni di euro per l'anno 2014, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -20.000;

2015: -20.000;

2016: -20.000.

Roma, 7 novembre 2013

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.37

Emendamento A.S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 6-bis. , decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. n. 71, 24 giugno 2013, , e' interamente sostituito dal seguente:

“Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari a 15 milioni di Euro.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Roma, 7 novembre 2013

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.38

AS 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro.”.

Conseguentemente


Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 0;

2016: - 0.

LO MORO



A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi e ad altri beni mobili a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».

3-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), e-bis)".

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Broglia




9.40

EMENDAMENTO
A.S. 1120

Articolo 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

<<3-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, alla lettera *b*), le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014». Eventuali maggiori oneri sono a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.>>

Sen. Candiani, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci


9.41

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122»."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.



BERTUZZI, PIGNEDOLI, VACCARI, PAGLIARI

9.42

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Le riduzioni disposte dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano per gli anni 2014 e 2015 ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni previste."



BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

9.43

Emendamento

A.s. 1120

Articolo 9

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:


<<3-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per l'anno 2014, della somma di euro 100 milioni.

Conseguentemente all'articolo 7 il comma 6 è soppresso.

Sen. Candiani



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



9.44

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.


3-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

3-quater. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI



A.S. 1120 Emendamento

Articolo 9

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014.”,

Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole:

“20 milioni”

Con le parole:

“10 milioni”

Marinello

9.46



A.S. 1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, dopo le parole: per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: e di 10 milioni di euro per l'anno 2014.”,

Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole:

“20 milioni”


Con le parole:

“10 milioni”

Marinello



9.47



EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, per essere destinati prioritariamente al potenziamento e allo sviluppo delle connessioni ferroviarie dirette tra i porti e la rete ferroviaria nazionale, nonché con i centri intermodali e/o interporti.».

Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 - Art. 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 - cap. 7537), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: -40.000;

CS: -40.000.

E conseguentemente ancora, alla medesima Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti,

a) legge di stabilità n. 228 del 2012 - Art. 1 comma 212: Somme da assegnare alla Regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana Piemontese" (1.2 - cap. 7504), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: - 40.000;

CS: - 40.000.

b) legge di stabilità n. 228 del 2012 - Art. 1, comma 208: Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 40.000;

CS: - 40.000.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Cioffi

9.48

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012- Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del Sistema MOSE (1.7 - cap. 7200), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: - 30.000;

CS: - 30.000.

2015:

CP: - 30.000;

CS: - 30.000.

2016:

CP: - 30.000;

CS: - 30.000.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI



EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 - *Istituzioni scolastiche non statali*, afferente la *Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono ridotte di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016."

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA



9.50

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.”

conseguentemente

all'Articolo 17

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

“7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nei limiti del 95 per cento”.

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”.

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.”

E conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

URAS DE PETRIS 

9.51

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico pubblico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, – Art. 1, comma 95, punto 3 – Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali **Fremm** (1.1- cap. 7485)» apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2014:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000.

2015:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000.

2016:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000

9.52

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Blundo

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI



9.53


EMENDAMENTO (AS 1120)

All'art. 9 comma 4

Sostituire le parole 150 milioni di euro con le seguenti, "300 milioni di euro".

Conseguentemente:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >

Puglisi 
Mineo 
Marcucci 
Di Giorgi 
Idem 
Martini 
Tocci 
Zavoli 

9.54

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 4 sostituire le parole "150 milioni" con "190 milioni"

conseguentemente al comma 20 sostituire le parole "107.631.245 euro" con "67.631.245 euro" e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità: - Policlinici universitari e strutture ospedaliere - sostituire "80.000.000" con "40.000.000"; - Misure anti- tratta- sostituire "5.000.000" con "7.000.000" , - Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino- "sostituire "6.000.000" con "4.000.000"; - Fiera di Verona- sostituire "3.000.000" con "1.000.000", - Vittime del terrorismo- sostituire "1.000.000" con "3.000.000"

URAS, PETRAGLIA

Orsi

De Petris

De Petris

Ⓟ

9.55

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

956

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

«13-ter. I limiti previsti dal comma 13-bis non si applicano nel caso di assunzioni di personale risultato idoneo all'esito di procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia, espletate prima della data di entrata in vigore del presente-decreto-legge da università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento.»"

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il-seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le-aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

50

1/2

①

SA

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

CHITI

Chiti

9.56

②

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART.9

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.bis Per l'anno 2014 il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro.

Conseguentemente

all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole " 56.000.000" con le seguenti "46.000.000";

all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole " 10 milioni" con le seguenti "5 milioni";

all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole " 100 milioni" con le seguenti "85 milioni";

all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole " 20 milioni di euro per l'anno 2014".

GIANNINI



9.57

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2014, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

DI GIORGI



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 9

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis "1. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n.226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola "150" con la parola: "190".

Olivero


9.59

EMENDAMENTO






ART. 9

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016."

Conseguentemente, alla Tabella A

Ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 mln per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

CHIAVAROLI 
 GIANNINI 
 FATTORINI 
 MARINO 
 BIANCONI 
 DE GIORGI 
 FAVERO 
 MARIN 
 DEL BARBA 
 COLLINA 
 MAZZONI 
 BILARDI 

9.60

All'articolo 9, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4 bis Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A

Ridurre la voce Ministero dell' economia e delle finanze di 5 mln per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

CERONI



9.61

Emendamento AS 1120

All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4 bis Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A

Ridurre la voce Ministero dell' economia e delle finanze di 5 mln per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



9.62





EMENDAMENTO (AS 1120)

All'articolo 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente

“4 bis: Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui”

Conseguentemente:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>.

Mineo 
Puglisi 
Tocci 
Marcucci 
Di Giorgi 
Idem 
Martini 
Zavoli 

9.63

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 9

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. "Al fine di garantire la stipula di ulteriori 3.000 contratti annuali di formazione specialistica per i medici, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, e la concessione di ulteriori 500 borse di studio per i non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata in favore delle università la spesa di 100 mln di euro annui per il triennio 2014-2016. Tale importo è ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sulla base delle richieste pervenute dalle università".

Conseguentemente all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "650" milioni di euro annui.

Maran



Le scuole di specializzazione sono gestite dalle Università nella loro autonomia, il loro finanziamento passa dunque per il "Fondo per il finanziamento ordinario delle università". La legge di stabilità, all'articolo 9, c.4, autorizza un incremento di 150 milioni di tale fondo. Questo emendamento prevede un ulteriore incremento di 150 milioni vincolato tuttavia alla stipula di contratti annuali di formazione.

Poiché un contratto di specializzazione ha un costo medio di 1800 euro netti al mese. Con 150 mila euro possiamo dunque approssimare il pagamento di 3000 contratti di specializzazione medica e 500 borse per i non medici (fisioterapisti, etc)

9.64

Emendamento A.S. n.1120

Art. 9

9.65

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. L'art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Finanziamento degli enti di ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR).

2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo Ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

3. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

4. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati.”

5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5-ter. Le somme derivanti dall'abrogazione di cui alla lettera 5-bis, confluiscono nel Fondo ordinario degli Enti di Ricerca (FOE); tali somme vengono finalizzate al finanziamento di progetti premiali e sono ripartite in base alla valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), posta in essere dall'ANVUR. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

~~60~~

1/2

①

158

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, MANGILI,

Bocchino

9.65

②

2/2

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 9

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli interventi in materia di istruzione è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate per la realizzazione, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, di tecnologie didattiche per la disabilità, per gli alunni con autismo, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES)".

SERRA, TAVERNA, ROMANI Maurizio, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI,
BOCCHINO, BIGNAMI

Serra

9.66

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Sostituire il comma 5 con il seguente

"5. E' autorizzata, per il 2014, la spesa di 100 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado"


URAS, PETRAGLIA 



9.67

A.S. n.1120
Emendamento
Art. 9

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2014.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 630 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come successivamente modificato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI,



Emendamento A.S. 1120


All'articolo 9, al comma 5, sostituire la parola "220 milioni" con le parole "300 milioni"

Conseguentemente, sopprimere al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola "100" con la parola "20"

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella

SEN BITONCI




6.69

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, al comma 5, sostituire la parola "220 milioni" con le parole "230 milioni"

Conseguentemente, al comma 22 dell'articolo 9, sostituire le parole "per ciascuno degli anni 2014 e 2015" con le parole "per l'anno 2015"

~~Sen. Bisinella~~
Sen. Bisinella 
Sen. Bitonci 
Sen. Comaroli 

9.70

EMENDAMENTO (AS 1120)

Art. 9, al comma 5

Dopo le parole “per l’anno 2014” aggiungere le seguenti: “, di cui 100 milioni di euro da destinarsi esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali e 120 milioni da destinarsi esclusivamente alle scuole comunali dell’infanzia”

Mineo 


9.71

EMENDAMENTO (AS 1120)

Art. 9, al comma 5

Dopo le parole "per l'anno 2014" aggiungere le seguenti: ", da destinarsi esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali."

Mineo



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9


Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

5-ter. Al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 conv. Con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiungere in fine il seguente periodo: *"A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale."*

5-quater. All'onere derivante dal comma 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti "200 milioni".

URAS   

9.73

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.

5 ter. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

9.74

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

9.75

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. La quota di risorse prevista dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al presente comma, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni".

Conseguentemente:

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni;
 - alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*
2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.
 - all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

D'ADDA

D'Adda

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

Conseguentemente:

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

BERTUZZI, VACCARI



A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:


5-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;
2015: - 5.000;
2016: - 5.000.

9.77

MARTINI, GATTI



EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di prevedere interventi diretti a migliorare la formazione tecnico-professionale nel settore turistico, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, denominato "Fondo per la formazione turistica", destinato alla promozione di tirocini formativi nei settori delle attività e dei servizi per il turismo rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Santangelo

9.78

EMENDAMENTO


ART. 9

All'articolo 9, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera a) le parole <<centocinquanta unità>> sono sostituite dalle seguenti parole «duecentocinquanta unità».

5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata una spesa nel limite massimo di 827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

CERONI



9.79

All'articolo 9, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera a) le parole <<centocinquanta unità>> sono sostituite dalle seguenti parole «duecentocinquanta unità».

5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata una spesa nel limite massimo di 827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Demetrio (SIBICIA)
Ruozzi (PUGLISI)

9.80

Art. 9.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il divieto disposto dall' art. 76, comma 7, del DL 25/06/2008 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli Enti Locali la cui spesa del personale, comprensiva di quella sostenuta anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzione volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, è pari o superiore al 50% delle spese correnti, non si applica alle sole spese sostenute per le supplenze nelle scuole dell' infanzia paritaria gestite direttamente dagli Enti Locali.

Mario FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE,

BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

981

Relazione

Le scuole paritarie dell' infanzia gestite dagli Enti Locali sono istituzioni pubbliche a tutti gli effetti.

A riprova di tale principio, in data 19/09/2012, la Funzione Pubblica ha emanato un importantissimo parere sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato per gli Enti Locali alla luce della riforma Fornero. In questo parere si evince che: " ...l' educazione, l' istruzione e lo studio sono diritti Costituzionalmente previsti (art. 33 e 34 della Costituzione) la cui erogazione del servizio deve essere costantemente erogato indiscriminatamente per tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi e quindi anche degli Enti Locali... "

Le limitazioni sulle assunzioni imposte dalle norme agli Enti Locali, hanno trascurato l' importante servizio che gli stessi svolgono nel comparto delle scuole dell' infanzia. Il Legislatore ha palesemente violato la Costituzione.

La scuola è la principale forma in cui si realizza il Welfare: è un servizio alle famiglie, un diritto e un luogo di aggregazione sociale. Il risparmio non può essere il fine della politica; lo Stato deve sostenere gli Enti Locali nel comparto in cui gli stessi offrono servizi essenziali come le scuole.

EMENDAMENTO AS 1120

Va ricordato, inoltre, che le spese di funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie Comunali sono a totale carico degli stessi. I Comuni ricevono dallo stato il normale contributo che quest' ultimo eroga a tutte le scuole paritarie d' Italia.

9.81

②

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTÀ

EMENDAMENTO (AS 1120)

All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5. - bis

- a) Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, i posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui profili docenti e Ata implementano, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni organiche di cui al comma 7 dell'art. 19 D.L. 98/2011.
- b) Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale nazionale.

Mineo

Puglisi

Tocci

Marcucci

Di Giorgi

Idem

Martini

Zavoli

9.82



EMENDAMENTO (AS 1120)

Articolo 9, dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5. – bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile viene avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono corrispondentemente ridefinite le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'art. 19 D.L. 98/2011 è abrogato”.

Conseguentemente

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>>.

Puglisi 
Mineo 
Tocci 
Idem 
Martini 
Zavoli 
Marcucci 
Di Giorgi 

9.83

EMENDAMENTO (AS 1120)

All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del D.L. 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni.”

Puglisi

Mineo

Tocci


Marcucci

Di Giorgi

Idem

Martini

Zavoli



9.84

AS 1120


EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'art. 7, comma 3, le parole "è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per l'anno 2016"

CERONI



9.85

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all’articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all’emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall’anno 2014.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU’

Tomaselli

9.86

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9


Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.

Motivazioni

Si recuperano tagli effettuati sul fondo per emittenza locale pari a: 110,484mil nel 2014, 112,733 mil nel 2015 e 107,437 mil nel 2016, attraverso l'applicazione della legge 422 del 1993

9.87



A.S. 1120

Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.

Uras

Stefano DE PETRIS

Uras Stefano DP

9.88

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.»

D'AMBROSIO-LETTIERI

D'Ambrosio *Lettieri*



~~9.89~~
9.89

57

Emendamento

A.S.1120

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



9.30

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio; da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella *tabella C: Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 – cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)*

2014:

CP: - 18.000;

CS: -18.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.

2016:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.



D'AMBROSIO-LETTIERI

D'Ambrosio-Lettieri

9.91

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella *tabella C*,

Missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo Programma Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 – cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624)

2014:

CP: - 18.000;

CS: -18.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.

2016:


CP: - 16.000;

CS: -16.000.

9.92

Motivazione

Si recuperano tagli relativi al 2012/2013 di 50 milioni di euro sul fondo per l'emittenza locale (effettuati a bilanci chiusi delle emittenti locali).



A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 18.000;

2015: - 16.000;

2016: - 16.000.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli'

9.93

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori risorse di cui al successivo periodo. A decorrere dal 2014 è disposto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, l'incremento del canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.»

D'AMBROSIO LETTIERI



[Handwritten signatures and notes]
 (fine)
 Simone D'AMBROSIO

9.96

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola:

“100”

con la parola.

“82”

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola:

“50”

con la parola.

“34”



Sen. Anna Bonaiuto

Sen. GERONI

Sen. MILO

Sen. MANDRELLI

9.95

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola:

“100”

con la parola.

“82”

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola:


“50”

con la parola.

“34”

Motivazione

Si recuperano tagli relativi al ~~2012-2013~~ di 50 milioni di euro sul fondo per l'emittenza locale (effettuati a bilanci chiusi delle emittenti locali).



9.96

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola:

“100”

con la parola.

“82”

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola:

“50”

con la parola.

“34”

9.97



Marinello

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola:

“100”

con la parola.

“82”

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola:

“50”

con la parola.

“34”


Uras

Stefano


DE PETRIS


9.98

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella *tabella C: Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 – cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)*

2014:

CP: - 18.000;

CS: -18.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.

2016:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.



9.99

D'AMBROSIO LETTIERI

[Handwritten signatures and notes]
 Ho fatto (Lilla) Senonè (ZARONE)

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella *tabella C*,

Missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo *Programma* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo *Ministero* dei beni e delle attività culturali e del turismo o, *voce*: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 – cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624)

2014:

CP: - 18.000;

CS: -18.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.

2016:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.

9. 100

Nota: lo stanziamento spettacolo prevede 411 milioni di euro nel 2014, 396,8 nel 2015 e 397,7 nel 2016



Sen. Anna Bonfrisco

Lu. CERONI

Lu. MILO

Sen. MANDELLI

41

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella *tabella C*,

Missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo
Programma Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o,
voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello
stato a favore spettacolo (1.2 – cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621,
6622, 6623, 6624)

2014:

CP: - 18.000;

CS: -18.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: -16.000.

2016:


CP: - 16.000;

CS: -16.000.

9. 101

Uras

Stefano DE PETRIS



EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n.422, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Conseguentemente:

al comma 13 sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "82 milioni di euro";

al comma 14 sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti "34 milioni di euro".

D'AMBROSIO LETTIERI

[Handwritten signatures and notes]
 (21220)
 Spennone (PERRONE)
 Gianluca (CASSANO)
~~...~~



9.102

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:


"6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Conseguentemente:

al comma 13 sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "82 milioni di euro";

al comma 14 sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti "34 milioni di euro".

D'AMBROSIO-LETTIERI



9.103

50

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART.9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente


“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

Conseguentemente

al comma 13 del medesimo articolo sostituire la parola: “100” con la parola: “82”

al comma 14 del medesimo articolo sostituire la parola: “50” con la parola. “34”

TOMASELLI



D'ONGHIA



9.104

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”,

Conseguentemente:

- al comma 13, sostituire la parola: “100” con la parola “82”;
- al comma 14, sostituire la parola: “50” con la parola “34”

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli'

9.105

EMENDAMENTO

Articolo 9

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Sen.Malan



9.106

Emendamento articolo 9

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. *Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.*

All'onere derivante, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 e per gli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14



Sen. Anna Bonfrisco
[Signature]

Sen. Caronzi
Sen. Mico
Sen. Mandorli

9. 107

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9


Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016."

Conseguentemente,

- a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni>>";
- b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

VERDUCCI, DE BIASI, RUSSO, SPOSETTI, VATTUONE



9. 108

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016."

Conseguentemente,

- a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni>>";
- b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

CALEO, FEDELI

Calearo

9. 109

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6-ter. Al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".»

CALEO, FEDELI, TOMASELLI



9.110

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 9

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<<6.bis: Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>

Conseguentemente:

Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, è aggiunto in fine il seguente periodo: " A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".

Sen. Comaroli
Sen. Crosio
Sen. Bitonci

Comaroli
Crosio

SEN. BELLI
Belli

9.111

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 9

Sostituire il comma 6 con il seguente:

<<6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.>>

Sen. Comaroli,



Sen. Bitonci



9.112



EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 9

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis: Al decreto legge 18 maggio 2012, n.63, all'articolo 5,dopo il comma 2, inserire il seguente:

<< 2.bis: Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani.>>

Sen. Comaroli,



Sen. Bitonci



9.113



A.S. 1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 9, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis Alle imprese che negli anni 2014 e 2015 effettuino spese pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale pari al 30% in tre anni nella misura del 10% per ciascun anno. La deduzione fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella dell'anno precedente.

6-ter Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, pubbliche affissioni, sale cinematografiche e siti internet, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri.

6-quater Le disposizioni, di cui al comma *6-bis*, non si applicano alle imprese di consulenza e intermediazione pubblicitaria.

6-quinquies Per usufruire dei benefici di cui al comma *6-bis*, le imprese direttamente o indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute all'Agenzia delle entrate, con modalità individuate dall'Agenzia stessa in un'apposita circolare, indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella categoria di cui al comma *6-ter*.

6-sexies Le imprese controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione del bilancio annuale civilistico e, ove sia previsto, consolidato, danno-conto in una apposita relazione, da rendere immediatamente nota sul sito *on line*, le spese pubblicitarie sostenute dall'impresa e, ove esistano, dalle sue controllate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli importi erogati e delle loro variazioni annuali nonché con l'indicazione dei relativi destinatari rientranti nella categoria di cui al comma *6-ter*.

6-septies Le imprese, di cui al comma *6-sexies*, rendono altresì pubbliche, nella relazione di cui al comma precedente le spese sostenute per il più ampio capitolo delle relazioni esterne. Nella relazione debbono essere specificate in particolare le spese sostenute dall'impresa e dai soggetti da questa controllati per promozioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con l'indicazione dei rispettivi destinatari.


Sen. Massimo Mucchetti

9.114

1/2

Relazione

La flessione radicale della spesa pubblicitaria è certo spiegabile con la crisi dei consumi determinata dalla pesante flessione del reddito disponibile delle famiglie e delle imprese. A sua volta, la flessione della pubblicità ha indebolito le proposte di merci e servizi da parte delle aziende accelerando la spirale negativa della sfiducia. Incentivare la spesa pubblicitaria nella fase discendente del ciclo avrebbe causato uno spreco. Ben pochi inserzionisti avrebbero speso di più per promuovere quanto avrebbe risposto a una domanda comunque scarsa. Nei prossimi due anni, invece, si prevede un'inversione di tendenza dell'economia nazionale, sia pure ancora moderata. Una maggiore spesa pubblicitaria avrebbe dunque l'effetto di incoraggiare una svolta già in atto nei consumi, accelerando la ripresa.

A questo scopo, si prevede una parziale defiscalizzazione della spesa pubblicitaria per la parte aggiuntiva rispetto alla spesa dell'anno precedente. Una tale misura, proprio perché non totale e diluita nel tempo, lascia all'inserzionista quel margine di rischio senza il quale non c'è impresa e, proprio perché riferita alla quota aggiuntiva, non grava sul gettito fiscale storico, e dunque non apre problemi di copertura.

La documentazione bancaria dei pagamenti relativi alle inserzioni pubblicitarie, che le imprese dovranno consegnare all'Agenzia delle entrate per ottenere il beneficio fiscale, consentirà di tracciare i versamenti individuando i destinatari. In tal modo, senza nulla gravare sulle aziende editoriali tradizionali e nuove e sui motori di ricerca che dichiarano integralmente al fisco i redditi realizzati in Italia, si pongono le premesse per contrastare il fenomeno dell'elusione fiscale che oggi possono realizzare i fornitori di spazi e di collegamenti pubblicitari operanti in Italia dall'estero via *web*.

Poiché la spesa pubblicitaria e quella più generale delle relazioni esterne possono talvolta costituire non soltanto un mezzo per promuovere le attività aziendali ma anche un modo per alimentare il consenso a favore dei gerenti delle imprese, la proposta emendativa prevede adeguate misure di trasparenza per le imprese e i gruppi di imprese controllati dalle pubbliche amministrazioni.

9. 114

212

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse riavvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

D'AMBROSIO-LETTIERI

D'Ambrosio Lettieri

9.115



A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli'

9.116

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

D'AMBROSIO LETTIERI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 (2014)

[Handwritten note] Canone (ERRONE)



[Handwritten number] 9.117

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Uras

Stefano DE PETRIS




9.118

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.



9. 119

Motivazioni

Si recuperano tagli effettuati sul fondo per emittenza locale pari a: 110,484mil nel 2014, 112,733 mil nel 2015 e 107,437 mil nel 2016, attraverso l'applicazione della legge 422 del 1993

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART.9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

TOMASELLI



D'ONGHIA



9.120

A.S. 1120


Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1 gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro è destinato all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

TOMASELLI, FINOCCHIARO



9. 121

A.S.1120 Emendamento


Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

9.122

Marinello



A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.



9.123


Sen. Anna Bonfili
Sen. Geronzi
Sen. BiLo
Sen. MANDZU

A.S.1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

“6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.



9.126

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno-1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

9.125

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9.

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014 -2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014- 2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente."

TONINI

Tonini

9.126

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire la parola "2013" con la seguente: "2014". »

MATTEOLI



9.127



Relazione illustrativa - La proposta emendativa mira a prorogare di un anno le attuali condizioni tariffarie previste per le spedizioni dei prodotti editoriali in abbonamento postale effettuate dalle imprese e dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), dalle imprese editrici di libri e dalle associazioni d'arma e combattentistiche.

Il rinnovo della proroga non implica oneri per la finanza pubblica e fornisce stabilità e certezza al settore editoriale in crisi, evitando peraltro il vuoto normativo al 1 gennaio 2014.



EMENDAMENTI AS.1120

Art.9

Al comma 7, sostituire le parole: "5 milioni" con le seguenti: "55 milioni"

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

ENDRIZZI, CRIMI, SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI

B. B. B.

9.128

A.S. n.1120
Emendamento
Art. 9

Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«È autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie aeronautiche per la tutela e la salvaguardia del territorio, da potenziare anche attraverso la promozione di un programma nazionale diretto alla produzione di aerei a basso costo per la prevenzione degli incendi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Serr

9.129

AS 1120
Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2014.»

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: "50 milioni", "40 milioni" e "30 milioni" con le seguenti: "49 milioni", "39 milioni" e "29 milioni".


GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

9. 130



AS 1120

ART. 9

Sopprimere il comma 8.

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

9.131

AS 1120
Emendamento
Art. 9

Sopprimere il comma 8

VALENTINI, LUMIA *Valentini*

9.132

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, le parole "di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:«< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma-2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

9.133

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla lettera n-bis del comma 4 dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento alla spesa da realizzarsi con il Fondo Sviluppo e Coesione, l'esclusione opera nei limiti complessivi di 1 miliardo di euro l'anno per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le quote di maggior spesa assegnate a ciascuna Regione."».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «< 2 per mille>> con le seguenti: «< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

9.134

1/2

66

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

9.134

EMENDAMENTO

DDL 1120

Art.9

Al comma 9 sostituire le parole: " per l'importo di 50 milioni" con le seguenti: " per l'importo di 46 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"24-bis. All'articolo 46, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n.374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: <<valore,>> sono inserite le seguenti: <<senza tener conto degli interessi>>.

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA,



9.135

EMENDAMENTO

DDL 1120

Art.9

Al comma 9, sostituire le parole: " per l'importo di 50 milioni" con le seguenti: " per l'importo di 45 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: " nonchè i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali".

FRAVEZZI



Feller, Penizza

9.136

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n.3254, in base all'art.1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003 n.3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente:

- *all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: "765 milioni" con le seguenti: "760 milioni"*

Sen. Roberto Ruta
Sen. Pamela Orrù
Sen. Venera Padua
Sen. Giovanni Bilardi
Sen. Giuseppe Compagnone
Sen. Giovanni Mauro
Sen. Mario Ferrara
Sen. Antonio Scavone



9.137



EMENDAMENTO

AS 1120

Art 9

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono soppresse le seguenti parole: *"nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,"*.

MANDELLI



NOTA - concerne l'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali. Vengono meno i principi ed i criteri con i quali si determina ~~la~~ misura iniziale dei diritti aeroportuali e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato

9.138



Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, al comma 10, sostituire le parole "con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014" con le parole "con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015"

Conseguentemente, sopprimere al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola "100" con la parola "10"

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella

Sen. Bitonci



9.139

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016: - 1.500.

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Pignedoli

9.140

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'articolo 2195 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 2195. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla *legge 31 gennaio 1994, n. 93*, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000,000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla *legge 28 dicembre 1995, n. 549*."».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1,000;

2015: - 1,000;

2016: - 1,000.

Broglia

BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOLO, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI
PEGORER, GATTI, RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO

9.141

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "nell'anno 2009", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: " Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea".

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Pignedoli

9.142

Emendamento AS 1120

All'articolo 9, al comma 11, sostituire le parole "56.000.000" con le parole "26.000.000"

Sen. Comardi



Sen. Bitonci



9.143

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 11, le parole 8, sostituire le parole "è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014" con le seguenti: "è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2014"


CERONI



9.144

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, al comma 11, sopprimere il secondo periodo

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

9.145

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, al comma 11, sostituire dalle parole "Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza" fino alle parole "previsti dalla medesima disposizione" con le seguenti:

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la Delegazione di Presidenza italiana è autorizzata ad impiegare per tali finalità, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, personale occupato alla data di presentazione del presente Decreto presso le Amministrazioni centrali dello Stato".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

9.146

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole "Ministero degli affari esteri" inserire le seguenti: "e dell'Ente nazionale per il microcredito"



Sen. Anna Bonaiuto

Sen. Corrado

Sen. Nino

Sen. Manasse

9. 147

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 11, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole "*Ministro per gli affari europei.*" aggiungere il seguente:

"Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente."

CALIENDO



Motivazione - La presente proposta emendativa è tesa ad estendere anche alle altre amministrazioni interessate al semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea e alla ripartizione del relativo Fondo iscritto nel bilancio del Ministero degli esteri di 10 milioni di euro, le analoghe disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi previste per il Ministero degli esteri, e per il funzionamento della Delegazione della Presidenza, anche in deroga alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9.148

A.S. 1120
Emendamento
Art. 10

All'articolo 9, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Al fine di sostenere e valorizzare in Italia e in Europa la promozione e la diffusione della cultura contemporanea, anche in occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro da destinare al Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa e la spesa di 1 milione di euro da destinare alla Fondazione Romaeuropa per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

MARCUCCI, MIRABELLI, VERDUCCI



9. 149

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinati a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 0.

MARTINI, SPOSETTI, BROGLIA, AMATI, PEGORER

Martini

9.150

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi per la commemorazione del Centenario della prima guerra mondiale sono stanziati 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, agli interventi di recupero e restauro dei monumenti, dei musei e dei luoghi della memoria presenti nei luoghi teatro della prima guerra mondiale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 7.500;

2015: - 7.500;

2016: - 7.500.

PEGORER, SPOSETTI

Pegorer


9.151

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:
"11-bis. E' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, da assegnare al Centro nazionale trapianti."

DIRINDIN, SILVESTRO




9. 152

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole "previa verifica, da parte delle autorità competenti, del possesso dei requisiti di qualità e sicurezza di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191."

DIRINDIN, SILVESTRO




9.153

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo "Una quota, pari a 1 milione di euro, è assegnata al Centro nazionale trapianti."

DIRINDIN, SILVESTRO



9.156


Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, dopo il comma 12, aggiungere infine il seguente:

12. bis Per l'anno 2014, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il Fondo eroga finanziamenti ai richiedenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 Ottobre 2013.

Conseguentemente, al comma 13 dell'articolo 9 sostituire la parola "100" con la parola "50"

Sen. Divina



9. 156

A.S. 1120 Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle Isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», stipula un’apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l’anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale”,,

conseguentemente all’articolo 9, comma 14, sostituire le parole:

“20 milioni”

Con le parole:

“19,2 milioni”

Conseguentemente al comma 20 sostituire la parola:

“107.631.245”

con la seguente:

“108.431.245”

Conseguentemente all’elenco 1 aggiungere la seguente voce:



Finalità	2014
Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania.(articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52)	800.000

9.155

Marinello

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12 - bis. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con DPR 126 del 13/02/1981, e in particolare le attività del Centro Autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300 mila euro a decorrere dal 01 Gennaio 2014.

Conseguentemente all'elenco 1 richiamato dal comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

- alla voce "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti" sostituire "6.631.245" con "6.331.245"
- inserire la seguente voce "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (DPR 126 del 13/02/1981) - 300.000"

Linda Lanzillotta



RELAZIONE

L'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti -Anpvi Onlus- è un'associazione di promozione sociale fondata nel 1978 ed eretta in ente morale con DPR 126 del 13/02/1981; è presente praticamente in quasi tutte le regioni italiane, con almeno 50 sedi regionali, provinciali e locali, alle quali si rivolgono non meno di 15.000 tra soci non vedenti ed ipovedenti.

Le attività dell'Anpvi Onlus consistono principalmente nella realizzazione del centro autonomia e mobilità con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, in via di completamento, per la cui gestione servono circa 100.000 euro all'anno. Altre attività ed iniziative riguardano gli uffici provinciali di segretario sociale ai quali si rivolgono i non vedenti e gli ipovedenti per ricevere aiuto nei vari campi dell'assistenza, dell'istruzione, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della prevenzione della cecità e in altre iniziative sociali e culturali.

Lo Stato Italiano storicamente ha supportato, fin dal secondo dopo guerra, le varie organizzazioni di ciechi: attualmente sono finanziate dallo Stato l'Unione italiana ciechi per la quale la legge di stabilità 2014 avrebbe stanziato 6.631.245,00, la biblioteca per ciechi Regina-Margherita di Monza, dipendente dall'Unione italiana ciechi che riceve annualmente €. 5.700.000,00 circa, altri centri ed organizzazioni, con realtà ben inferiori a quelle dell'Anpvi Onlus, che ricevono dallo Stato varie centinaia di migliaia di euro ciascuna quali: IRIFOR, IERFOP, MUSEO OMERO DI ANCONA, CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE, AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' ed altri; per contro l'Anpvi Onlus non riceve nulla dallo Stato, nonostante il parere del consiglio di stato n° 226/80 sez I abbia confermato una sostanziale e formale uguaglianza dell'Anpvi Onlus e dell'Unione italiana dei ciechi, come previsto dall'art. 115 del DPR 616/78 che ha privatizzato gli enti pubblici associativi come l'Unione italiana ciechi.

L'emendamento è dunque volto a consentire agli innumerevoli disabili visivi che dedicano la propria opera gratuitamente in favore dei propri fratelli meno fortunati di operare con maggior concretezza grazie a limitate risorse pubbliche che possano coprire alcune spese come locazioni, utenze e collaborazioni.

Le risorse necessarie vengono reperite senza oneri per lo Stato, riducendo lo stanziamento previsto nell'art.9 comma 20 all'ente di cui al terzo punto dell'elenco 1(Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus).

9.156

AS1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 marzo 2004, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138, e in particolare al fine di potenziare l’attività di ricerca da osso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.”,

Conseguentemente all’articolo 10 comma 37, sostituire la cifra:

“150”

con:

“152”



Sen. Anna Bozzi
Bozzi

Sen. Cerami

Sen. Di Lorenzo

Sen. Mancini

9.157

EMENDAMENTI AS.1120

Art.9

Sopprimere il commi 13 e 14

Conseguentemente, all'articolo 10, il comma 19 è sostituito dal seguente:

"19. E' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2014 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 24 dicembre 2012, n.228."

E conseguentemente ancora le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 32,6 milioni di euro per l'anno2015 e 142,6 milioni di euro nel 2016.

MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, BOTTICI, PEPE



9. 158

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 9

Sopprimere i commi 13 e 14--

MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI




9. 159

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, l'Agenzia delle entrate, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario - in ottemperanza ai principi di economicità, buon andamento, efficienza ed efficacia della Pubblica amministrazione ed in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente - è autorizzata a proseguire nell'iter concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica per l'assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria, di cui all'avviso pubblicato in G.U. n. 53 del 5.07.2011, attingendo - prioritariamente e fino alla loro completa utilizzazione - dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, pubblicate in data 10.05.2013 sui siti internet istituzionali delle singole Direzioni Regionali."

PADUA



9.160

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

Articolo 9

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

“13.bis. Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 50 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2014”.

Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 3, ridurre lo stanziamento relativo all’anno 2014 (contributo ventennale) da “80” a “30”.

MARINO



9. 161

Articolo 3

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8 bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.

b) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -10.000;

2015: -25.000;

2016: -25.000.

VATTUONE



TOMASSI




SANGALLI




REGGER



LAI



ALBERTINI



9.162

AS 1120

Emendamento

Art.9

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:


"13bis. In considerazione delle forti criticità ambientali e sanitarie che affliggono la città di Taranto e delle allarmanti prospettive, è assegnata al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia (Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA Puglia) una dotazione di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della green economy, della tutela della salute e delle smart technologies, anche con l'attivo coinvolgimento delle Comunità-Locali."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.500;

2015: -1.500.

TOMASELLI




9.163

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2013, n. 14, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2015".

PADUA



9.164

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 14.



Sen. Anna Bonfrisco

JEN. CERONI

JEN. MILI

JEN. MANDELLI

9.165

Emendamento AS 1120

All'articolo 9, al comma 14, dopo le parole "*in materia fiscale*", inserire le parole "*da completarsi entro e non oltre il 31 Dicembre 2015*".

Conseguentemente, sostituire al medesimo comma la parola "2019" con la parola "2015".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



9.166

A.S. 1120 Emendamento

Articolo 9

Al comma , comma 14, sostituire le parole:

“20 milioni”

Con le parole:

“10 milioni”

Conseguentemente al comma 20 sostituire la parola:

“107.631.245”

con la seguente:


“117.631.245”

Conseguentemente all'elenco 1 aggiungere la seguente voce:

Finalità	2014
Chiusura contenziosi terremoto Belice (articolo 1, comma 225, legge 24 dicembre 2012, n.228)	10.000.000

9.167

Marinello



Emendamento A.S. 1120


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 9

Sopprimere il comma 15.

Sen. Munerato 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

9.168


AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 16 inserire il seguente:-

16-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all' art. 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n°228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia.

Conseguentemente, all'articolo10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 .


URAS DE PETRIS

9. 169

A.S. 1120


EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"16-bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135, sono estese al Ministero della Giustizia, in tutte le sue articolazioni."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014


Uras


De Petris


De Cristofaro

9.170

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9


Dopo il comma 16 inserire i seguenti:


"16-bis. La definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale alla data del 30 aprile 2010, esclusi quelli già assunti in decisione, è demandata agli uffici delle Sezioni Stralcio competenti per territorio, con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni in conformità con la disciplina prevista dalla legge 22 luglio 1997, n. 276.

16-ter. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 16-bis si procede alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero sufficiente a garantire un potenziamento adeguato e una ridefinizione sostenibile della pianta organica degli uffici e del relativo personale ausiliario. Possono essere nominati giudici onorari aggregati: a) gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio e i magistrati a riposo; b) gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari in materie giuridiche.

16-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i Tribunali presso cui possono essere istituite nuove Sezioni Stralcio."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.


GAMBARO, ANITORI, DE PIN





9.171


A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

"16-bis. Al fine di potenziare le attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014."."

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 20, Elenco 1, alla voce "Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183", le parole "80.000.000" sono sostituite dalle seguenti "60.000.000".

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CASSON, CIRINNA', D'AMBROSIO LETTIERI, FAVERO, FEDELI, GRANAIOLO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANI MAURIZIO, SILVESTRO



9.172

Emendamento

All'articolo 9, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 25, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014".
- b) sopprimere le parole: "per il solo anno 2013".
- c) sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2014" con "a decorrere dall'anno 2015"

Conseguentemente, ridurre l'importo di 7,5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati».

Lanzillotta



9.173

AS 1120
Emendamento

All'articolo 9 dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis

Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce Ministero dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy - Decreto Legge n. 98 del 2011, art. 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'Ice in un fondo (4.2 - CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:

2014 - 2,4 milioni

2015 - 2,4 milioni

2016 - 2,4 milioni

Illustrazione

Di Biagio ZINZ

9.176

L'emendamento in questione intende autorizzare l'assunzione da parte dell'ICE-agenzia per la promozione dei circa 90 vincitori di concorso per i ruoli del personale dell'Istituto per il commercio con l'estero, area funzionale «C», posizione economica «C1», le cui dinamiche di svolgimento si sono protratte per circa due anni, concludendosi con una graduatoria definitiva pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 34 del 30 aprile 2010, la cui integrazione nelle strutture della PA, a distanza di oltre tre anni, risulta ancora disattesa, malgrado le ben chiare e rinnovate esigenze operative e funzionali di cui l'Ice-Agenzia è stata investita anche alla luce delle disposizioni del provvedimento in titolo. Pertanto in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza - al momento - di una graduatoria di vincitori che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche di promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa. Un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel comparto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi in linea con siffatta mission.

AS 1120
Emendamento

All'articolo 9 dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis

Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2, 4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016.

DI Biagio

FIN

9.175

Illustrazione

L'emendamento in questione intende autorizzare l'assunzione da parte dell'ICE-agenzia per la promozione dei circa 90 vincitori di concorso per i ruoli del personale dell'Istituto per il commercio con l'estero, area funzionale «C», posizione economica «C1», le cui dinamiche di svolgimento si sono protratte per circa due anni, concludendosi con una graduatoria definitiva pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 34 del 30 aprile 2010, la cui integrazione nelle strutture della PA, a distanza di oltre tre anni, risulta ancora disattesa, malgrado le ben chiare e rinnovate esigenze operative e funzionali di cui l'Ice-Agenzia è stata investita anche alla luce delle disposizioni del provvedimento in titolo.

Pertanto in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza - al momento - di una graduatoria di vincitori che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche di promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa. Un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel comparto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse uniche, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi in linea con siffatta mission.

AS 1120
Emendamento

All'articolo 9 dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata nell'anno 2014, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali, ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce Ministero dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy - Decreto Legge n. 98 del 2011, art. 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'Ice in un fondo (4.2 - CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:

2014 - 2,4 milioni

2015 - 2,4 milioni

2016 - 2,4 milioni

DI BIAGIO

ZIN

9.176

Illustrazione

L'emendamento in questione intende autorizzare l'assunzione da parte dell'ICE-agenzia per la promozione dei circa 90 vincitori di concorso per i ruoli del personale dell'Istituto per il commercio con l'estero, area funzionale «C», posizione economica «C1», le cui dinamiche di svolgimento si sono protratte per circa due anni, concludendosi con una graduatoria definitiva pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 34 del 30 aprile 2010, la cui integrazione nelle strutture della PA, a distanza di oltre tre anni, risulta ancora disattesa, malgrado le ben chiare e rinnovate esigenze operative e funzionali di cui l'Ice-Agenzia è stata investita anche alla luce delle disposizioni del provvedimento in titolo.

Pertanto in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza - al momento - di una graduatoria di vincitori che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche di promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa. Un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel comparto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi in linea con siffatta mission.

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Al fine di contrastare la presenza e la diffusione di fenomeni mafiosi, conseguenti all'apertura delle nuove sezioni destinate ai detenuti sottoposti al regime speciale 41-bis, nelle nuove carceri di Sassari e Tempio Pausania, afferenti ai tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio, che sovrintendono ad un territorio privo sinora della necessaria esperienza e degli strumenti per bloccare le possibili infiltrazioni, è autorizzata l'istituzione di una nuova direzione distrettuale antimafia presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari. Conseguentemente, al fine di garantire la massima efficienza nell'azione di contrasto e di prevenzione della diffusione di tali fenomeni, detta sezione è trasformata in corte d'appello.

16-ter. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n.12, e successive modificazioni e ad adeguare gli organici, istituendo i posti di presidente di corte d'appello di Sassari, contestualmente sopprimendo un posto di presidente di sezione, e istituendo il posto di procuratore generale, contestualmente sopprimendo il posto di avvocato generale.

16-quater. In ogni caso la pianta organica del personale amministrativo e l'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della relativa procura generale della Repubblica resta quello esistente al momento dell'approvazione della presente legge, ovvero quello stabilito con legge 30 luglio 1990, n.219, e del decreto ministeriale 27 marzo 1991.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1000;

2015: 0;

2016: 0.

Q. 177

LAI, CUCCA, MANCONI

Lai

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Sostituire il comma 17 con il seguente:

"17. Al fine di concorrere a garantire il più efficace svolgimento dell'attività giurisdizionale i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma organica della magistratura" fermi restando i vigenti limiti di età".

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.



GAMBARO, ANITORI, DE PIN



9.178

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1120

ART.9

Al comma 17 apportare le seguenti modificazioni :

- a) sopprimere le parole "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni," ;
- b) dopo le parole "comunque, non oltre il 31 dicembre 2014," inserire le seguenti : "fino alla riforma organica della magistratura onoraria, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, il cui mandato non può più essere rinnovato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge 21 novembre , 1991, n.374 e successive modificazione, o che sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 ovvero il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014, può essere confermato per un ulteriore mandato di due anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della Legge 21 novembre 1991 n.374, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età;".


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO



9.179

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 17 le parole “*e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014*” sono sostituite dalle parole “*e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017*” e, all’ultima riga, le parole “*non oltre il 31 dicembre 2014*” sono sostituite dalle parole “*non oltre il 31 dicembre 2017*”.

“All’onere derivante dall’attuazione della presente norma, pari a euro 48.572.911,33 si provvede quanto ad euro 16.190.970,45, attraverso lo stanziamento per le indennità da corrispondere ai giudici di pace previste al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento legislativo n. 111878 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 214 della G.U. serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio triennale 2013-2015 e quanto ad euro 32.381.940,88, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli uffici dei giudici di pace”.

DE POLI


9.180

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 17 le parole “*e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014*” sono sostituite dalle parole “*e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015*” e, all’ultima riga, le parole “*non oltre il 31 dicembre 2014*” sono sostituite dalle parole “*non oltre il 31 dicembre 2015*”.

“All’onere derivante dall’attuazione della presente norma, pari a euro 16.190.970,45, si provvede attraverso lo stanziamento per le indennità da corrispondere ai giudici di pace previste al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento legislativo n. 111878 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 214 della G.U. serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio triennale 2013-2015”.

DE POLI



9.181


EMENDAMENTO
ART. 9

Al comma 17, sostituire le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" con le seguenti:

"e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016"

e, all'ultima riga, sostituire le parole "non oltre il 31 dicembre 2014" con le parole "non oltre il 31 dicembre 2016".

BRUNI Francesco

**Motivazione**

La proroga dei Giudici di Pace è prevista in attesa della riforma organica del giudice di pace, così come statuito dal comma 1 dell'art. 7 L. 374/91. Conseguentemente la permanenza nelle funzioni dei predetti magistrati è subordinata a tale adempimento. La proroga è stata originariamente prevista come annuale, in quanto inserita nel decreto legge "Milleproroghe", poi successivamente convertito in legge.

Successivamente, a seguito di modifica del regime di conversione delle proroghe, ossia con D.P.C.M. anziché legge di conversione, si è determinato un problema di costituzionalità poiché la permanenza nelle funzioni giudiziarie di magistrati non può dipendere da un atto del Capo del Governo.

Attualmente, con l'inserimento del provvedimento di proroga nel DDL Stabilità è necessario ancorare con la durata del bilancio di esercizio dello Stato, ossia il triennio 2014-2016.

La copertura finanziaria è garantita dal fatto che entro l'anno 2016 cesseranno dalle funzioni circa 600 giudici di pace per il raggiungimento del limite di età di 75 anni. Inoltre la chiusura degli uffici, consente di recuperare risorse economiche tali da permettere ampiamente la previsione di una proroga triennale ancorata al bilancio dello Stato.

9.182



EMENDAMENTO ALL'ART.9, COMMA 17 - AS n.1120

All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "non oltre il 31 dicembre 2016".

Bianconi (Bianconi)

9.183

EMENDAMENTO ALL'ART.9, COMMA 17 - AS n.1820

All'articolo 745 comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "non oltre il 31 dicembre 2016".

Motivazione

Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2016**;

9. 183

212


Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, al comma 17, sostituire le parole "non oltre il 31 Dicembre 2014" con le parole "non oltre il 31 Dicembre 2016".

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Sen. Stefani



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci




9.184

AS 1120
EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17- bis. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle carenze di personale, Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato, previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31 dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all' art. 1 comma 25 lettera C) legge 24 dicembre 2012, n°228. A tale fine sono stanziati 100.000.000 € dal 2014, per ciascun anno, fino al 2016.

Uras De Cristofano  De Paris DP

9.185

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* di cui all'articolo 5, comma 1.";
- b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro";
- c) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera *c-ter)* è aggiunta la seguente:

"*c-quater)* i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi";

17-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialisti"».

CASSANO

Cassano

9.186



A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, »".

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GRANAIOLA, SCALIA, VALENTINI, DALLA TOR

Bertuzzi

9.187

EMENDAMENTO

ART. 9

Sostituire il comma 18 con il seguente:

"18. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

<<Articolo 17-bis

1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Art.12 - Definizione dei carichi di ruolo-pregressi

1. Relativamente ai carichi-inclusi in ruoli emessi da uffici statali, **regionali ed enti locali, e previdenziali** e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre **2012**, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:

a) di una somma pari al 80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo;

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio **2000** ed il 31 dicembre **2012**, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile **2014**, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il **50** per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre **2014**. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, **regionali ed enti locali** e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio **2013** al 31 ottobre **2013**, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il **16 aprile 2014**, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il **50** per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo **2014**. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di



riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.".>>

D'ALI 
MANDELLI 

9. 188



EMENDAMENTO

ART. 9

Sostituire il comma 18 con il seguente:

"18. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

D'ALI'

MANDELLI

9.189



AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 18, sostituire la frase "nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con la seguente:
" nei limiti di spesa pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 e 21 milioni a decorrere dal'anno 2016"

Conseguentemente, al comma 11, le parole "è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "è autorizzata la spesa di euro 39 milioni di euro per l'anno 2014"

Conseguentemente, all'art. 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni di euro" con le seguenti: "155 milioni di euro"

CERONI



AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 9

Al comma 18


Le parole da " nei limiti di spesa" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:

" nei limiti di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

Alla fine della frase inserire il seguente comma:

<<18 bis Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.>>

Tarquinio



D'Ambrosio Lettieri

Bruni

Iurlaro

Zizza



9.191

Motivazione.

L'articolo 11 del decreto legge 248/2007 ha istituito l'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare demandando ad un successivo DPCM le modalità di funzionamento. L'emendamento, senza nuovi oneri per il bilancio dello stato, in quanto prevede contestualmente la riduzione di spesa disposta con il comma 18 dell'articolo 9 del ddl in esame, prevede un contributo annuo di 1 milione di euro per garantire l'attivazione dell'Agenzia e prevede che con successivo DPCM da adottarsi entro il 30 giugno 2014 sia disposta le modalità di funzionamento dell'agenzia.

9.191



Emendamento**Art 9**

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente comma:

«18-bis. è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli interventi di ristrutturazione del settore lattiero caseario, con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016».

conseguentemente


Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000

2015: - 20.000

2016: - 20.000

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR



Motivazione: Il fine è di finanziare la ristrutturazione del settore lattiero caseario che andrà incontro ad una profonda revisione a seguito della fine del sistema europeo delle quote latte ed, in particolare, per incrementare i servizi di assistenza tecnica e valorizzazione del patrimonio bovino, anche in termini di iscrizione agli albi genealogici.

9.192



Emendamento**Art 9**

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente comma:

«18-ter. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro da assegnare agli Organismi pagatori regionali quale quota di contributo alle spese di funzionamento e di convenzionamento con i Centri di Assistenza Agricola, da erogarsi tramite le Regioni di riferimento».

conseguentemente


Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:- 25.000

2015:-25.000

2016:- 25.000

**FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR**



Motivazione: L'emendamento ristabilisce una corretta equità verso quelle Regioni che, a norma di legge, hanno istituito gli Organismi pagatori regionali e che non usufruiscono dei contributi di funzionamento assegnati dalla presente legge ad AGEA quale Organismo pagatore di livello nazionale.

9.193



Emendamento**Art 9**

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente comma:

«18-quater. Almeno il 15% delle risorse che vengono allocate su Expo 2015 dalla presente legge devono essere trasferite alla Regione Lombardia per finanziare progetti sulle tematiche “Nutrire il pianeta. Energie per la vita”, anche congiunti Stato/Regione».

**FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR**

Roberto Formigoni
R
Dalla Tor

9.194



AS 1120
Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di promuovere ed incentivare l'utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa, una percentuale pari al 5% del limite di spesa previsto per l'anno 2014 è destinata a finanziare progetti sperimentali di informazione e diffusione sull'impiego di tali tecniche, realizzati da organismi senza scopo di lucro operanti nel settore agricolo ed enti di ricerca pubblici. L'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato per il 2014 è conseguentemente rideterminato.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' **articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269** , convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326** , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."


GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

9.195

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 9

Al comma 18

Aggiungere il seguente:

<<18 bis Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016, nell'ambito delle risorse proprie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministero della salute, nonché attraverso una quota delle sanzioni irrogate dalla stessa Agenzia nell'ambito delle proprie attività. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.>>

Tarquinii



D'Ambrosio Lettieri

Bruni

Iurlaro

Zizza



9.196

Motivazione.

L'articolo 11 del decreto legge 248/2007 ha istituito l'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare demandando ad un successivo DPCM le modalità di funzionamento. L'emendamento, senza nuovi oneri per il bilancio dello stato, prevede un contributo annuo di 1 milione di euro per garantire l'attivazione dell'Agenzia e prevede che con successivo DPCM da adottarsi entro il 30 giugno 2014 sia disposta le modalità di funzionamento dell'agenzia.

9.196



EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Agli appostamenti non si applicano le prescrizioni di cui al DPR 380/01 e Dlgs 42/2004 purché siano conformi alle disposizioni regolamentari emanate dalla Regioni relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei avuto riguardo del contesto paesaggistico dei luoghi." »

Luciano ROSSI



9.197



AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)


EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 19, sostituire la parola "5" con la seguente "8"

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, la parola "100" è sostituita dalla seguente "97".

Sen. Luigi MARINO



9.198

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Al comma 19, sostituire le parole: "5 milioni", con le seguenti: "8 milioni".

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Bertuzzi

9.199

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Al comma 19, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: « 10,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Nella parte III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 38-bis), aggiungere il seguente: '38-ter) origano a rametti o sgranato;»

PADUA

Padua

9.200

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 19, le parole "quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria" sono sostituite dalle seguenti "quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria"



Sen. Anna Bonfrisco

SEN ~~OLDERICO~~

SEN MICO

SEN MANDELLI

9.201



A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Al comma 19, sostituire le parole: "della restante parte", con le seguenti: "di una parte".

BERTUZZI, PIGNEDOLI



9.202

EMENDAMENTO


AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR



RELAZIONE - Ai fini del corretto pagamento dei premi e per le attività strettamente connesse alle corse dei cavalli si propone di autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare si segnala che dai documenti contabili presentati da ex ASSI a seguito della chiusura dell'Agenzia medesima e conseguente incorporazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dagli aggiornamenti attinti sul sito SOGEI emerge la seguente situazione finanziaria sui residui attivi:

- Lodi arbitrali: importi compensati dai concessionari ippici con crediti risultanti lodi arbitrali ammontano al 23 ottobre 2013 a € 65.986.078,86;
- Prelievi: somme non versate al 31 gennaio 2012: € 95.499.100,71;
- Minimi garantiti 2000-2011: € 70.481.453,56.

Si segnala, che i lodi arbitrali pongono a carico dell'Amministrazione centrale dello Stato, in particolare a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito derivante dalle compensazioni nella misura del 50%, mai trasferiti all'ex Assi.

Sulla base delle elaborazioni effettuate dagli uffici gestione ex Assi, si segnala che le entrate da scommesse che potrebbero plausibilmente affluire sui capitoli di entrata dello Stato al termine dell'anno ammontano a € 115 milioni. Si richiede, pertanto, che tale integrazione sia destinata:

- nella misura di 15 milioni ad integrazione del cap. 2295 "Spese per gli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per il settore ippico", che attualmente prevede uno stanziamento nel 2014 di € 101.185.327 a legislazione vigente;
- nella misura di 25 milioni ad integrazione del cap. 2298 "Spese per acquisto di beni e servizi per lo svolgimento di funzioni già esercitate dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico" pari a € 83.000.000 secondo le previsioni a legislazione vigente del 2014.

9.202

AS 1120
EMENDAMENTO

ART.9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrari, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

DI BIAGIO

TITO DI MAGGIO

RELAZIONE

9. 203

Ai fini del corretto pagamento dei premi e per le attività strettamente connesse alle corse dei cavalli si propone di autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare si segnala che dai documenti contabili presentati da ex ASSI a seguito della chiusura dell'Agenzia medesima e conseguente incorporazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dagli aggiornamenti attinti sul sito SOGEI emerge la seguente situazione finanziaria sui residui attivi:

- Lodi arbitrari: importi compensati dai concessionari ippici con crediti risultanti lodi arbitrari ammontano al 23 ottobre 2013 a € 65.986.078,86;
- Prelievi: somme non versate al 31 gennaio 2012: € 95.499.100,71;
- Minimi garantiti 2000-2011: € 70.481.453,56.

Si segnala, che i lodi arbitrari pongono a carico dell'Amministrazione centrale dello Stato, in particolare a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito derivante dalle compensazioni nella misura del 50%, mai trasferiti all'ex Assi.

Sulla base delle elaborazioni effettuate dagli uffici gestione ex Assi, si segnala che le entrate da scommesse che potrebbero plausibilmente affluire sui capitoli di entrata dello Stato al termine dell'anno ammontano a € 115 milioni.

Si richiede, pertanto, che tale integrazione sia destinata: nella misura di 15 milioni ad integrazione del cap. 2295 "Spese per gli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per il settore ippico", che attualmente prevede uno stanziamento nel 2014 di € 101.185.327 a legislazione vigente;

nella misura di 25 milioni ad integrazione del cap. 2298 "Spese per acquisto di beni e servizi per lo svolgimento di funzioni già esercitate dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico" pari a € 83.000.000 secondo le previsioni a legislazione vigente del 2014.

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art.9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

MANDELLI

D'AU

9.206



RELAZIONE

Ai fini del corretto pagamento dei premi e per le attività strettamente connesse alle corse dei cavalli si propone di autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare si segnala che dai documenti contabili presentati da ex ASSI a seguito della chiusura dell'Agenzia medesima e conseguente incorporazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dagli aggiornamenti attinti sul sito SOGEI emerge la seguente situazione finanziaria sui residui attivi:

- Lodi arbitrali: importi compensati dai concessionari ippici con crediti risultanti lodi arbitrali ammontano al 23 ottobre 2013 a € 65.986.078,86;
- Prelievi: somme non versate al 31 gennaio 2012 € 95.499.100,71;
- Minimi garantiti 2000-2011: € 70.481.453,56.

Si segnala, che i lodi arbitrali pongono a carico dell'Amministrazione centrale dello Stato, in particolare a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito derivante dalle compensazioni nella misura del 50%, mai trasferiti all'ex Assi.

Sulla base delle elaborazioni effettuate dagli uffici gestione ex Assi, si segnala che le entrate da scommesse che potrebbero plausibilmente affluire sui capitoli di entrata dello Stato al termine dell'anno ammontano a € 115 milioni.

Si richiede, pertanto, che tale integrazione sia destinata:

nella misura di 15 milioni ad integrazione del cap. 2295 "Spese per gli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per il settore ippico", che attualmente prevede uno stanziamento nel 2014 di € 101.185.327 a legislazione vigente;

nella misura di 25 milioni ad integrazione del cap. 2298 "Spese per acquisto di beni e servizi per lo svolgimento di funzioni già esercitate dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico" pari a € 83.000.000 secondo le previsioni a legislazione vigente del 2014.



2/2

A.S.1120

Emendamento

ART. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.205

A.S.1120

Emendamento

ART. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.206

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

ART. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

Mandelli

MANDELLI

D'AV

M

*conseguentemente all'articolo 9, il comma 13 è
soppresso.*



9. 207

RELAZIONE

Al fine di scongiurare nuovi rallentamenti nelle procedure di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), si ritiene necessario intervenire sulle modalità degli stessi.

Si tenga presente che le modalità di pagamento previste dal RD n. 2440 del 1923 nonché del n.827 del 1924, risultano assolutamente inadeguate a fronteggiare la mole dei pagamenti facenti capo alle attività ex Assi. Inoltre, Il SICOGE – Sistema informativo di contabilità gestionale delle spese della P.A. centrale - quale applicativo della Contabilità di Stato - è concepito per effettuare pagamenti individuali a singoli beneficiari. Le fattispecie che, invece, riguardano soprattutto i pagamenti dei premi al traguardo si connotano per la presenza di un elevatissimo numero di percettori titolari che diventa particolarmente gravoso gestire tramite tale strumento, anche in considerazione dei correlati adempimenti fiscali e tributari.

Sebbene sia stato emanato il D.I. 8 luglio 2013 n.11177 concernente le procedure di spesa per i pagamenti dei premi, l'effettuazione dei cc.dd. pagamenti indiretti è subordinata all'adozione di apposite convenzioni da stipulare con i soggetti delegati al pagamento.

Nell'impossibilità di prevedere tempi rapidi di stipula di tali convenzioni, si propone di intervenire per evitare l'ulteriore aggravamento di un settore già in particolare difficoltà.

9.267

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR

Alberto Formigoni
Uluolo
DTA



RELAZIONE - Al fine di scongiurare nuovi rallentamenti nelle procedure di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), si ritiene necessario intervenire sulle modalità degli stessi. Si tenga presente che le modalità di pagamento previste dal RD n. 2440 del 1923 nonché del n.827 del 1924, risultano assolutamente inadeguate a fronteggiare la mole dei pagamenti facenti capo alle attività ex Assi. Inoltre, Il SICOGE – Sistema informativo di contabilità gestionale delle spese della P.A. centrale - quale applicativo della Contabilità di Stato - è concepito per effettuare pagamenti individuali a singoli beneficiari. Le fattispecie che, invece, riguardano soprattutto i pagamenti dei premi al traguardo si connotano per la presenza di un elevatissimo numero di percettori titolari che diventa particolarmente gravoso gestire tramite tale strumento, anche in considerazione dei correlati adempimenti fiscali e tributari.

Sebbene sia stato emanato il D.I. 8 luglio 2013 n.11177 concernente le procedure di spesa per i pagamenti dei premi, l'effettuazione dei cc.dd. pagamenti indiretti è subordinata all'adozione di apposite convenzioni da stipulare con i soggetti delegati al pagamento. Nell'impossibilità di prevedere tempi rapidi di stipula di tali convenzioni, si propone di intervenire per evitare l'ulteriore aggravamento di un settore già in particolare difficoltà.

9. 208

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

DI BIAGIO

TITO DI MAGGIO

RELAZIONE

Al fine di scongiurare nuovi rallentamenti nelle procedure di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), si ritiene necessario intervenire sulle modalità degli stessi.

Si tenga presente che le modalità di pagamento previste dal RD n. 2440 del 1923 nonché del n.827 del 1924, risultano assolutamente inadeguate a fronteggiare la mole dei pagamenti facenti capo alle attività ex Assi. Inoltre, Il SICOGE – Sistema informativo di contabilità gestionale delle spese della P.A. centrale - quale applicativo della Contabilità di Stato - è concepito per effettuare pagamenti individuali a singoli beneficiari. Le fattispecie che, invece, riguardano soprattutto i pagamenti dei premi al traguardo si connotano per la presenza di un elevatissimo numero di percettori titolari che diventa particolarmente gravoso gestire tramite tale strumento, anche in considerazione dei correlati adempimenti fiscali e tributari.

Sebbene sia stato emanato il D.I. 8 luglio 2013 n.11177 concernente le procedure di spesa per i pagamenti dei premi, l'effettuazione dei c.c.dd. pagamenti indiretti è subordinata all'adozione di apposite convenzioni da stipulare con i soggetti delegati al pagamento.

Nell'impossibilità di prevedere tempi rapidi di stipula di tali convenzioni, si propone di intervenire per evitare l'ulteriore aggravamento di un settore già in particolare difficoltà.

9.209

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"**19-bis.** Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999."

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR

Asket Ruvolo
Ruvolo
Dalla Tor



RELAZIONE - Con la norma proposta si autorizza l'AGEA ad utilizzare le somme ancora presenti sul proprio bilancio, pari a 3,39 milioni di euro, e non ancora trasferite alle Amministrazioni interessate nel periodo 2014-2015. Sotto il profilo contabile si evidenzia che non vi sono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, essendo le somme in questione già state contabilmente impegnate ed erogate in favore di AGEA: la norma è meramente autorizzatoria. L'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 99 del 2009 ha previsto che, al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovesse le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale. Il comma 11 del citato articolo ha stanziato e trasferito all'AGEA, nel periodo 2009-2012, 7 milioni di euro per l'applicazione delle predette azioni, da attuarsi, con un complesso coordinamento, a cura dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. Non essendosi esaurite le azioni in questione – molte indagini sono ancora in corso e necessitano in alcuni casi di rogatorie internazionali – AGEA non ha ancora trasferito alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 citato le somme presenti sul proprio bilancio.

9.240

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n.99 del 1999.

MANDELLI

D'AU



9. 2.11

1/2 3

RELAZIONE

Con la norma proposta si autorizza l'AGEA ad utilizzare le somme ancora presenti sul proprio bilancio, pari a 3,39 milioni di euro, e non ancora trasferite alle Amministrazioni interessate nel periodo 2014-2015. Sotto il profilo contabile si evidenzia che non vi sono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, essendo le somme in questione già state contabilmente impegnate ed erogate in favore di AGEA: la norma è meramente autorizzatoria.

L'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 99 del 2009 ha previsto che, al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovesse le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

Il comma 11 del citato articolo ha stanziato e trasferito all'AGEA, nel periodo 2009-2012, 7 milioni di euro per l'applicazione delle predette azioni, da attuarsi, con un complesso coordinamento, a cura dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

Non essendosi esaurite le azioni in questione – molte indagini sono ancora in corso e necessitano in alcuni casi di rogatorie internazionali – AGEA non ha ancora trasferito alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 citato le somme presenti sul proprio bilancio.

9. 211



2/24

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9


Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999.

DP

De Petris

Stefano



Uras



9.212

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999.

DI BIAGIO

TITO DI MAGGIO

RELAZIONE

Con la norma proposta si autorizza l'AGEA ad utilizzare le somme ancora presenti sul proprio bilancio, pari a 3,39 milioni di euro, e non ancora trasferite alle Amministrazioni interessate nel periodo 2014-2015. Sotto il profilo contabile si evidenzia che non vi sono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, essendo le somme in questione già state contabilmente impegnate ed erogate in favore di AGEA: la norma è meramente autorizzatoria.

L'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 99 del 2009 ha previsto che, al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovesse le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

Il comma 11 del citato articolo ha stanziato e trasferito all'AGEA, nel periodo 2009-2012, 7 milioni di euro per l'applicazione delle predette azioni, da attuarsi, con un complesso coordinamento, a cura dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

Non essendosi esaurite le azioni in questione, molte indagini sono ancora in corso e necessitano in alcuni casi di rogatorie internazionali - AGEA non ha ancora trasferito alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 citato le somme presenti sul proprio bilancio.

9.213

A.S.1120

Emendamento

ART. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999.

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.214

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione Europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale - ex CNIPA - per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette Istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni.

MANDELLI

9215



16

RELAZIONE

L'Amministrazione, da alcuni anni, stipula accordi di programma, intese, convenzioni con Istituzioni nazionali e sovranazionali nonché con AGID – Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA - per la realizzazione di progetti strategici in ambito informatico, innovazione tecnologica, formazione professionale, telelavoro etc. In base a tali accordi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinatario di finanziamenti e/o cofinanziamenti che affluiscono nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato. **Al fine di consentire il collegamento diretto tra le somme versate in entrata e i pertinenti capitoli di spesa è necessario introdurre la norma di riassegnazione per la destinazione di spesa.** Non a caso nel corso del 2013, pur avendo l'AGID versato in entrata le somme relative ai cofinanziamenti dei progetti strategici di cui alle convenzioni che l'Amministrazione ha stipulato con la stessa Agenzia, l'assenza di tale disposizione ha pregiudicato la possibilità di acquisire tali risorse nello stato di previsione della spesa del Ministero in via amministrativa rinviando le relative variazioni in sede di assestamento 2013, con pregiudizio dell'efficacia e della correttezza dell'azione amministrativa. Poiché nel 2014 affluiranno nuove risorse in entrata da destinare a progetti strategici in corso di implementazione, compreso il progetto di telelavoro in virtù del programma attuativo Governo Regioni promosso dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità e la Regione Lazio nell'ambito del quale tra le azioni prioritarie rientra la sperimentazione si propone di prevedere una norma di specifica riassegnazione per la destinazione di spesa.

9.215



2/2

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione Europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA - per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette Istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni."

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR

Roberto Formigoni
Ruvolo
Dalla Tor



RELAZIONE - L'Amministrazione, da alcuni anni, stipula accordi di programma, intese, convenzioni con Istituzioni nazionali e sovranazionali nonché con AGID – Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA - per la realizzazione di progetti strategici in ambito informatico, innovazione tecnologica, formazione professionale, telelavoro etc. In base a tali accordi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinatario di finanziamenti e/o cofinanziamenti che affluiscono nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato. **Al fine di consentire il collegamento diretto tra le somme versate in entrata e i pertinenti capitoli di spesa è necessario introdurre la norma di riassegnazione per la destinazione di spesa.** Non a caso nel corso del 2013, pur avendo l'AGID versato in entrata le somme relative ai cofinanziamenti dei progetti strategici di cui alle convenzioni che l'Amministrazione ha stipulato con la stessa Agenzia, l'assenza di tale disposizione ha pregiudicato la possibilità di acquisire tali risorse nello stato di previsione della spesa del Ministero in via amministrativa rinviando le relative variazioni in sede di assestamento 2013, con pregiudizio dell'efficacia e della correttezza dell'azione amministrativa. Poiché nel 2014 affluiranno nuove risorse in entrata da destinare a progetti strategici in corso di implementazione, compreso il progetto di telelavoro in virtù del programma attuativo Governo Regioni promosso dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità e la Regione Lazio nell'ambito del quale tra le azioni prioritarie rientra la sperimentazione si propone di prevedere una norma di specifica riassegnazione per la destinazione di spesa.

9.216


EMENDAMENTO

ART. 9.


Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione Europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA - per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette Istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni.

DI BIAGIO



TITO DI MAGGIO




RELAZIONE

L'Amministrazione, da alcuni anni, stipula accordi di programma, intese, convenzioni con Istituzioni nazionali e sovranazionali nonché con AGID – Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA - per la realizzazione di progetti strategici in ambito informatico, innovazione tecnologica, formazione professionale, telelavoro etc. In base a tali accordi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinatario di finanziamenti e cofinanziamenti che affluiscono nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato. **Al fine di consentire il collegamento diretto tra le somme versate in entrata e i pertinenti capitoli di spesa è necessario introdurre la norma di riassegnazione per la destinazione di spesa.** Non a caso nel corso del 2013, pur avendo l'AGID versato in entrata le somme relative ai cofinanziamenti dei progetti strategici di cui alle convenzioni che l'Amministrazione ha stipulato con la stessa Agenzia, l'assenza di tale disposizione ha pregiudicato la possibilità di acquisire tali risorse nello stato di previsione della spesa del Ministero in via amministrativa rinviando le relative variazioni in sede di assestamento 2013, con pregiudizio dell'efficacia e della correttezza dell'azione amministrativa.

Poiché nel 2014 affluiranno nuove risorse in entrata da destinare a progetti strategici in corso di implementazione, compreso il progetto di telelavoro in virtù del programma attuativo Governo Regioni promosso dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità e la Regione Lazio nell'ambito del quale tra le azioni prioritarie rientra la sperimentazione si propone di prevedere una norma di specifica riassegnazione per la destinazione di spesa.

A.S.1120

Emendamento

ART. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione Europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale - ex CNIPA - per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette Istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni.

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.218

Emendamento all'art. 9

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

"19-bis). Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:


2014: - 5.000;

2015: -----

2016: -----

9.219

RUSSO



MOTIVAZIONE

La proposta si pone l'obiettivo di predisporre un adeguato rifinanziamento delle Convenzioni di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 226/01 (legge di orientamento della pesca) in modo tale da consentire continuità alle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore della pesca marittima. I principali obiettivi da raggiungere attraverso le convenzioni, infatti, sono quelli della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori; le agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese ed in definitiva tutte quelle azioni che possano aiutare gli operatori a prepararsi al meglio ad affrontare le novità che saranno introdotte nei prossimi anni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della politica comune della pesca (PCP) e del nuovo fondo finanziario (FEAMP).

Emendamento articolo 9, comma 19-bis

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

19 - bis) *Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.*

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000;

2015: -----

2016: -----



9.220

Sen. Anna Di Lorenzo
Don Pises

Sen. CERONI
Sen. MICO
Sen. MANDOLI

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 9

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:


“19-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.”,

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, nella Tabella A, voce “Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000”.

Marinello 

SCOMA 

GUALDANI 

MANCUSO 

9.221



A.S. 1120
EMENDAMENTO
Art. 9

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

"19-bis. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000;

2015: -----

2016: -----

9.222

BERTUZZI, RUTA, GHEDINI RITA, GRANAIOLA

Bertuzzi


A.S. 1120

Emendamento-all'art.9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".

  
STEFANO, DE PETRIS, URAS

9.223

**EMENDAMENTO
A.S. 1120**

Articolo 9

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

<<19-bis. Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionali di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dal 2014:

2014: - 25.000
2015: - 25.000
2016: -25.000

Sen. Candiani, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

Candiani

Comaroli

Bitonci

9.224

A.S. 1120

Emendamento all'art.9

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, specificamente riservato al potenziamento delle attività del Servizio Fitosanitario Centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, in attuazione dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, nell'ambito della seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

19-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 19-bis è prioritariamente riservata, per l'anno 2014, al contrasto delle emergenze fitosanitarie del settore olivicolo."

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, le parole "330 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "320 milioni di euro"

STEFANO, URS, DE PETRIS
Stefano Urs De Petris

PERRONE *Perrone*

Donato Bruno *DB*

Salvatore Tousselli

Anna Fucchi *Anna Fucchi*

ST
ST

9.285

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART.9


Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-bis. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio *Xylella fastidiosa* e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso fine, adotta un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

19-ter. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 19-bis e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano."

D'ONGHIA

MARINO L.

9.226

A.S. 1120

Emendamento all'art.9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio denominato *Xylella fastidiosa* e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso fine, adotta un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

19-ter. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 19-bis e le relative modalità attuative sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

STEFANO, DE PETRIS, URAS
Stefano De Petris *Uras* PERRONE
Perrone

Donato Brusco *DB*
Salvatore Taneselli *ST*
Aureo Fusco *AF*

9.277

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente-modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR

Rob. Romano
Ruvolo
DTM

9.228



RELAZIONE - Alla data del 30 settembre 2013, il fondo per la meccanizzazione di cui alla legge n. 910 del 1966 dispone di risorse accertate pari ad oltre 10 milioni di euro. L'attuale art. 19 del disegno di legge di stabilità ne ha prevista l'utilizzazione di circa la metà, pari a 5 milioni, per finanziare la quarta annualità del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Oltre a questa necessità, però, è emersa l'**assoluta emergenza** di rafforzare il servizio fitosanitario nazionale perché attraverso la sua azione possano essere contrastate le fitopatie che minano le specie vegetali spesso più rappresentative e importanti dal punto di vista produttivo, come nel caso del batterio fitopatogeno *Xylella fastidiosa*, cui fa esplicito riferimento la disposizione proposta sta colpendo olivi secolari, provocandone il disseccamento.

La lotta fitosanitaria deve essere rapidamente combattuta; infatti, il batterio è trasmesso in natura da numerose specie di insetti cicadellidi che fungono da vettori contribuendo alla diffusione della malattia a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è, poi, opera dell'uomo attraverso il commercio di materiale di moltiplicazione infetto. Inoltre, recenti avvenimenti relativi alla semina di colture Ogm, ampiamente pubblicizzati dai media, hanno evidenziato la preoccupazione dell'opinione pubblica e degli agricoltori sulla nocività degli stessi verso l'ambiente e i consumatori, chiedendo alle Autorità pubbliche più frequenti attività di controllo e monitoraggio anche, ma non solo, sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

DI BIAGIO

TITO DI MAGGIO

9.229

RELAZIONE

Alla data del 30 settembre 2013, il fondo per la meccanizzazione di cui alla legge n. 910 del 1966 dispone di risorse accertate pari ad oltre 10 milioni di euro. L'attuale art. 19 del disegno di legge di stabilità ne ha prevista l'utilizzazione di circa la metà, pari a 5 milioni, per finanziare la quarta annualità del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Oltre a questa necessità, però, è emersa l'**assoluta emergenza** di rafforzare il servizio fitosanitario nazionale perché attraverso la sua azione possano essere contrastate le fitopatie che minano le specie vegetali spesso più rappresentative e importanti dal punto di vista produttivo, come nel caso del batterio fitopatogeno *Xylella fastidiosa*, cui fa esplicito riferimento la disposizione proposta sta colpendo olivi secolari, provocandone il disseccamento.

La lotta fitosanitaria deve essere rapidamente combattuta; infatti, il batterio è trasmesso in natura da numerose specie di insetti cicadellidi che fungono da vettori contribuendo alla diffusione della malattia a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è, poi, opera dell'uomo attraverso il commercio di materiale di moltiplicazione infetto. Inoltre, recenti avvenimenti relativi alla semina di colture Ogm, ampiamente pubblicizzati dai media, hanno evidenziato la preoccupazione dell'opinione pubblica e degli agricoltori sulla nocività degli stessi verso l'ambiente e i consumatori, chiedendo alle Autorità pubbliche più frequenti attività di controllo e monitoraggio anche, ma non solo, sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

MANDELLI

D'AM

9.230



RELAZIONE

Alla data del 30 settembre 2013, il fondo per la meccanizzazione di cui alla legge n. 910 del 1966 dispone di risorse accertate pari ad oltre 10 milioni di euro. L'attuale art. 19 del disegno di legge di stabilità ne ha prevista l'utilizzazione di circa la metà, pari a 5 milioni, per finanziare la quarta annualità del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Oltre a questa necessità, però, è emersa **l'assoluta emergenza** di rafforzare il servizio fitosanitario nazionale perché attraverso la sua azione possano essere contrastate le fitopatie che minano le specie vegetali spesso più rappresentative e importanti dal punto di vista produttivo, come nel caso del batterio fitopatogeno *Xylella fastidiosa*, cui fa esplicito riferimento la disposizione proposta sta colpendo olivi secolari, provocandone il disseccamento.

La lotta fitosanitaria deve essere rapidamente combattuta; infatti, il batterio è trasmesso in natura da numerose specie di insetti cicadellidi che fungono da vettori contribuendo alla diffusione della malattia a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è, poi, opera dell'uomo attraverso il commercio di materiale di moltiplicazione infetto. Inoltre, recenti avvenimenti relativi alla semina di colture Ogm, ampiamente pubblicizzati dai media, hanno evidenziato la preoccupazione dell'opinione pubblica e degli agricoltori sulla nocività degli stessi verso l'ambiente e i consumatori, chiedendo alle Autorità pubbliche più frequenti attività di controllo e monitoraggio anche, ma non solo, sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.



12

9.230

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 9

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Bruni

[Handwritten signature]

Tarquinio

[Handwritten signature]

Zizza

[Handwritten signature]

Iurlaro

[Handwritten signature]

D'Ambrosio Lettieri

[Handwritten signature]

9.231



0

IRRIAZIONE

Alla data del 30 settembre 2013, il fondo per la meccanizzazione di cui alla legge n. 910 del 1966 dispone di risorse accertate pari ad oltre 10 milioni di euro. L'attuale art. 19 del disegno di legge di stabilità ne ha prevista l'utilizzazione di circa la metà, pari a 5 milioni, per finanziare la quarta annualità del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bivalente zootecnica, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Oltre a questa necessità, però, è emersa l'assoluta emergenza di rafforzare il servizio fitosanitario nazionale perché attraverso la sua azione possano essere contrastate le fitopatie che minano le specie vegetali spesso più rappresentative e importanti dal punto di vista produttivo, come nel caso del batterio fitopatogeno *Xylella fastidiosa*, cui fa esplicito riferimento la disposizione proposta sta colpendo olivi secolari, provocandone il disseccamento.

La lotta fitosanitaria deve essere rapidamente combattuta; infatti, il batterio è trasmesso in natura da numerose specie di insetti cicadellidi che fungono da vettori contribuendo alla diffusione della malattia a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è, poi, opera dell'uomo attraverso il commercio di materiale di moltiplicazione infetto. Inoltre, recenti avvenimenti relativi alla semina di colture Ogm, ampiamente pubblicizzati dai media, hanno evidenziato la preoccupazione dell'opinione pubblica e degli agricoltori sulla nocività degli stessi verso l'ambiente e i consumatori, chiedendo alle Autorità pubbliche più frequenti attività di controllo e monitoraggio anche, ma non solo, sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.



②

9.231

Emendamento

ART. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

9.232

AS 1120
Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Ai fini della ripartizione dell'importo di cui al comma 19, il Comitato interministeriale di cui al decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, formula specifiche direttive volte ad incentivare progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici che realizzano azioni finalizzate alla promozione dello sviluppo rurale e all'incremento dell'occupazione, in un'ottica di filiera territoriale che privilegi l'ottimale utilizzo della materia prima agricola rispetto alla produzione di energia.»

 GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

9.233

A.S. 1120


Emendamento all'art.9

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano anche alla produzione elettrica da impianti eolici e idroelettrici di potenza non superiore a 200 KW."

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, le parole "330 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "325 milioni di euro".

STEFANO, DE PETRIS, URAS



9.234

AS 1120

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9



All'articolo 9, sostituire il comma 20 con il seguente: "20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascuna annualità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.

Conseguentemente sostituire l'elenco 1 con il seguente:

Finalità	2014 euro	2015 euro	2016 euro
Misure anti tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000	4.842.000	4.842.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000	5.812.000	5.812.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245	6.458.000	6.458.000
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	80.000.000	73.922.000	73.922.000
Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	3.000.000	2.254.000	2.254.000

9.235

Handwritten marks and numbers at the bottom right, including a circled '0' and '1120 4'.

Collaborazione in campo televisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10)	6.000.000	5.812.000	5.812.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000	900.000	900.000
	107.631.245	100.000.000	100.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre del 50 per cento gli stanziamenti di tutte le rubriche della allegata tabella A relative agli anni 2015 e 2016 e all'articolo 10, comma 35, sostituire le parole: "3.000 milioni di euro per il 2015" e "7.000 milioni di euro per il 2016", rispettivamente, con le seguenti: "3.051,747 milioni di euro per il 2015" e "7.051,747 milioni di euro per il 2016".

CHI A V A R O L I




9.235

②

A.S. 1120

Emendamento

Art.9

Al comma 20, sostituire le parole: << dotazione di 107.631.245 euro >> con le seguenti: << dotazione di 132.052.679 euro >>

Conseguentemente:

- All'elenco n.1 (articolo 9, comma 20), sostituire la voce "Totale" e relativo importo, con le seguenti voci ed importi:

Assegnazione al Ministero dell'ambiente per il ripristino delle risorse versate a seguito di contratti transattivi delle imprese in attuazione dell'Accordo di programma per la definizione interventi messa in sicurezza e bonifica aree SIN di Brindisi sottoscritto in data 18 dicembre 2007, e in attuazione dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n.152 del 2006.	24.421.434
Totale	132.052.679

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 24.421;

2015: - 0;

2016: - 0.

TOMASELLI, FINOCCHIARO

Tomaselli

9.236

25

EMENDAMENTI AS.1120

ART. 9

Al comma 20, l'elenco 1 ivi allegato, è sostituito dal seguente:

Finalità	2014 euro
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	89.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	107.631.245

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE



9.237

Emendamento

Art. 9


All'elenco 1, riferito all'articolo 9 comma 20, dopo le parole "Fiera di Verona" sono aggiunte le seguenti:

" Fiera del Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova".

Sen. D'Ambrosio Lettieri

[Handwritten signatures and names]
Lillo (trac)
Stenoppe (D'Ambrosio)
L. M. (trac)
IURLARO

9.238




①



Relazione

L'intento è quello di chiarire che il contributo sia destinato a tutti gli enti a cui fa riferimento l'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266



9.238

②

92

Art.9.

Al comma 20 inserire, infine, il seguente periodo:

"All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-ONLUS), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n.126 è assegnato un contributo annuo di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali dell'ente. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge."

BILARDI, SCAVONE



9.239

Art.9.

Al comma 20 inserire, infine, il seguente periodo:

"All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-ONLUS), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n.126 è assegnato un contributo annuo di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali dell'ente. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge."

BILARDI, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, NACCARATO

9.260

58

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 9, comma 20, aggiungere il seguente comma:

20-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali sensi dell'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge n. 183 del 2011.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017" con le seguenti: "635 milioni nell'anno 2015, 1345 nell'anno 2016 e 1.310 nell'anno 2017";


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

9.241

CHIAVAROLI



EMENDAMENTO

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Articolo 9.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. All'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) di Siracusa è garantito per la realizzazione di un programma di eventi culturali connessi alle celebrazioni del suo centenario un finanziamento pari a due milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente, all'Elenco 1 della Legge, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole "articolo 9, comma 20", con le seguenti: **"articolo 9, commi 20 e 20-bis"**;
- alla voce "Finalità", dopo "Fiera di Verona" aggiungere **"Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)** e alla voce "2014", con riferimento all'INDA, la seguente cifra: **"euro 2.000.000"**;
- alla voce "Policlinici universitari e strutture ospedaliere" sostituire "80.000.000" con **"79.000.000"** e alla voce "Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino" sostituire "6.000.000" con **"5.000.000"**.

Sen. Alicata



9.242



EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle infrastrutture viarie necessarie per l'accesso dei visitatori e della valorizzazione dei luoghi legati alla vita di Papa Giovanni XXIII, è autorizzato per l'anno 2014 un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, e di ~~5~~ milioni di euro in favore della provincia di Bergamo, da utilizzare in funzione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII."

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "~~85~~ 90 milioni".

9.243

PAGNONCELLI

STUCCHI

Festo (Esposito)

Amorini (MUSCELLI)
F. (Galubetti)
No No (M. M. Zucchi)
S. (Zuffanti)
Fedele Chiaravalle



9.249

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *All'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

“1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio del 7,5% si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25%, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004.”

b) *All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:* “1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.”

c) *All'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

“3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 Euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500 Euro, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresì al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita. I vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualunque causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dell'invalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3

d) *L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

“Art. 7 - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per



territorio, l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25%, come determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1 gennaio 2007.

2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal 1 settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costituite successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione.

20-ter. Agli effetti del comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

20-quater. Agli effetti del comma 2-bis dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le una tantum, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

20-quinquies. Agli effetti del comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del

coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.

20-sexies. Al comma 8 dell'art.1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di Polizia.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.”»

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5,244;

2015: - 4,446;

2016: - 4,533.

LO GIUDICE, BROGLIA, GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI

9.244

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 9

Al comma 20

Aggiungere il seguente:

<<20 bis Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 3 milione di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 20. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.

Conseguentemente all'elenco 1 sostituire " 80.000.000" con "77.000.000" e inserire la seguente riga:

"attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza Alimentare" con una dotazione di "3.000.000" di euro.

Tarquinio

D'Ambrosio Lettieri

Bruni

Iurlaro

Zizza

9.245



Motivazione.

L'articolo 11 del decreto legge 248/2007 ha istituito l'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare demandando ad un successivo DPCM le modalità di funzionamento. L'emendamento, senza nuovi oneri per il bilancio dello stato, prevede un contributo annuo di 1 milione di euro per garantire l'attivazione dell'Agenzia e prevede che con successivo DPCM da adottarsi entro il 30 giugno 2014 sia disposta le modalità di funzionamento dell'agenzia. La copertura finanziaria per il 2014 è assicurata mediante la riduzione delle risorse di cui all'elenco 1 destinata ai policlinici universitari privati.



9.245



AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 9

Al comma 20

Aggiungere il seguente:

<<20 bis Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge è autorizzato un contributo straordinario per il 2014. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di progetti speciali in agricoltura per la tutela della salute e dei consumatori e per l'educazione alimentare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.

Tarquinio

D'Ambrosio Lettieri

Bruni

Iurlaro

Zizza

9.246



①

Motivazione.

L'articolo 11 del decreto legge 248/2007 ha istituito l'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare demandando ad un successivo DPCM le modalità di funzionamento. L'emendamento, senza nuovi oneri per il bilancio dello stato, prevede un contributo annuo di 1 milione per il 2014 al fine di riattivare le funzioni dell'Agenzia e prevede che con successivo DPCM da adottarsi entro il 31 marzo 2014 sia disposta le modalità di funzionamento dell'agenzia. Le risorse per l'attivazione sono reperite nell'ambito dei "Contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di progetti speciali in agricoltura per la tutela della salute e dei consumatori e per l'educazione alimentare" che per il 2014 ha una dotazione di 3,596 milioni di euro.



9.246

②

17

17

A.S. 1120

Emendamento

Art.9

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n.238, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<nonchè, a decorrere dal 2014, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival_Verdi>>;
- b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013," sono aggiunte le seguenti: <<nonchè a 1 milione di euro a decorrere dal 2014,>>."

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.000;

2015: -1.000;

2016: -1.000.

PAGLIARI, MUSSINI, ZANDA, LIUZZI, PETRAGLIA, PALERMO, COLLINA, COMPAGNA, DE BIASI, GIANNINI, MONTEVECCHI

Pagliari

9.247

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 da destinare alla Regione Calabria, per la valorizzazione e tutela dei Bronzi di Riace."

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "99 milioni 500 mila euro".

CARIDI



9.248



Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, dopo il comma 20, è inserito il seguente comma:

20. bis Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 dell'articolo 8 del D.L. 101/2013.

5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».

Sen. Bisinella

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



9.249

Emendamento A.S. 1120


All'articolo 9, dopo il comma 20, è inserito il seguente comma:

20. bis All'articolo 4 della Legge 183/2011, il comma 12 è soppresso.

Sen. Bellot

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci




9.250


Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, dopo il comma 20, è inserito il seguente comma:

Al comma 1 dell'articolo 20 della Legge 24/11/2003 n 326, dopo la parola 'pubblici registri' sono inserite le parole ' nonché materiale ed attrezzatura di soccorso'


Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



9.251

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 21 premettere le seguenti parole "limitatamente alle città non incluse tra le città metropolitane ai sensi della legge 135/2012, " e sostituire le parole da "è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014" fino alla fine del periodo, con le seguenti "è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis., valutati 10 milioni di euro nel 2014, 15 per il 2015 e 20 per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".


URS DE PETRIS

9.252

A.S. n.1120
Emendamento
Art. 9

Al comma 21, dopo le parole «o la ristrutturazione di quelli già esistenti»,
aggiungere le seguenti:

«, privilegiando in ogni caso il contenimento del consumo di suolo,»

BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Bignami

9.253

AS 1120


EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 21, la frase che va dalle parole "è rifinanziato" fino alla fine è sostituita dalla seguente:
"è rifinanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del trienni 2014-2016".

Conseguentemente, al comma 14, la frase che va dalle parole "è autorizzata la spesa" fino alla fine è sostituita dalla seguente: "è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 45 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019"

CERONI



9.254

65

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, al comma 21, aggiungere infine il seguente:

Le risorse di cui al periodo precedente vengono ripartite a livello territoriale secondo una percentuale del 50% per le aree del Centro-Nord e del 50% del Mezzogiorno.

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



9.255

Emendamento AS 1120

All'art. 9, dopo il comma 21 è inserito il seguente comma:

21bis. A valere sulle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo Sport è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro da assegnare quale contributo all'Università degli Studi Statale di Roma "Foro Italico", per le finalità di integrazione di Sport, Università e Ricerca attraverso la creazione di percorsi specifici di formazione di rango universitario per gli atleti in attività agonistica di livello nazionale ed olimpionico, con adeguata considerazione delle necessità di internazionalizzazione, ed il potenziamento delle strutture formative e degli impianti al servizio degli studenti.

G. ESPOSITO 

9.256



①



13

OK

Relazione di accompagnamento

L'emendamento si prefigge di incentivare, nell'ambito del piano nazionale di promozione per l'attività sportiva e dei processi di internazionalizzazione interessanti lo sport, il connubio tra sport, università e ricerca, già oggetto della terza missione del sistema universitario.

In particolare, l'università Statale degli Studi di Roma "Foro Italico", unica università italiana interamente dedicata alle discipline sportive, svolge un ruolo trainante nell'innovazione e nella ricerca di ambito sportivo, in stretta collaborazione con il CONI, le Federazioni e le migliori realtà Universitarie a livello internazionale.

Nell'ambito dei propri programmi, particolare attenzione è dedicata alla Dual Career, attraverso la sperimentazione di percorsi formativi individuali specificamente destinati ad atleti in attività agonistica di livello nazionale o olimpico.

Tale potenzialità richiede, per divenire realtà operativa, un contributo finanziario "una tantum" destinato a garantire il potenziamento delle strutture funzionali per la complessa costruzione di detti percorsi formativi, anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture e degli impianti sportivi destinati alla formazione.

I programmi e gli interventi non potranno che essere realizzabili in sinergia con il Coni e le Federazioni in modo da garantire il massimo sostegno possibile agli atleti e garantire che detta esperienza possa avere una positiva ricaduta non solo in termini di innalzamento culturale e accrescimento di potenzialità professionali degli atleti, ma anche sull'intera popolazione studentesca in termini di stimolo e esperienza acquisita.

Il bilancio dell'Università, pubblico, presenta tutti indici positivi e denota una corretta e sana gestione con garanzia di efficiente e proficua utilizzazione del suddetto contributo.

L'università del Foro Italico nelle diverse classifiche nazionali ed internazionali si pone al primo posto sotto il profilo qualitativo con riferimento all'area delle scienze motorie.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la risorsa si rinviene nell'ambito del normale stanziamento dei capitoli della Presidenza del consiglio dei Ministri dedicati allo sport, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 31 ottobre 2013.



9.256
283



16

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento


Articolo 9

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

“21-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente: “318-bis. E’ autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l’assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

21-ter. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole “6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014” con le seguenti: “5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.”

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN



9.257

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

“21-bis. E' autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

21-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole “6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014” con le seguenti: “5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014”.”

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN

Panizza, Zeller, Tonini, Zin

9.258

Emendamento AS 1120

All'articolo 9, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

"21-bis. E' autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Raffaella Bellot

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



9.259


A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

“21-bis. E’ autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l’assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

21-ter. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole “6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014” con le seguenti: “5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.”

MIRABELLI



9.260

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 21 il seguente:

"21 bis . Il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 per ciò che concerne gli impianti sportivi siti all'interno delle aree metropolitane individuate dalla legge 135/2012 è rifinanziato con ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016".

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 20 milioni di euro nel 2015 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


Eras DE PETRIS

9.261

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale."

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: "è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014" con le seguenti: "è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014".

BONFRISCO

Bonfrisco

ALBERTI CASSELLATI

Alberti Casellati



9.262

AS 1120

EMENDAMENTO


ART. 9

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale."

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: "è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014" con le seguenti: "è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014".

CERONI



9.263

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore del ~~Complesso~~ "I Virtuosi Italiani" di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale."

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: "è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014" con le seguenti: "è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014".

BONFRISCO *Bonfrisco*
Alberti Casellati (ALBERTI CASELLATI)

9.264



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra "Virtuosi Italiani" di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale." "

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: "è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014" con le seguenti: "è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014".

CERONI



9.265

AS 1120

Emendamento

Articolo 9

"All'allegato 4 di cui all'articolo 10 comma 36, sopprimere la riga recante: Sviluppo economico - Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni ed integrazioni"

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

Lanzillotta, Marino



9.266

Emendamento DDL 1120

Art. 9

RUVOLO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis - Per le finalità di cui all'articolo 23-*quater*, comma 9-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 3 milioni di euro, per l'anno 2014, lo stanziamento del pertinente capitolo dello stato di previsione (2298) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente per l'anno 2014 ridurre di tre milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.

*Integrazione (RUVOLO)
Chiuso da me. (TARQUIMO
20 euro per (PER RIFORME)
Piero Adh. In (DALLA INE)*

9.267



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art.9

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

22.bis presso il Ministero dell'Interno è istituito il «Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont», di seguito denominato «Fondo», allo scopo di finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime del disastro del Vajont sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone.

22.ter per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede attraverso una riduzione di pari importo sulle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, del presente provvedimento.

9.268

Sen. Bellot
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 9

*Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: "normativa vigente", inserire le seguenti:
"comprese le norme tecniche di settore direttamente richiamate".*

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Castaldi

9.269

Disegno di legge di stabilità 2014 (A. S. 1120)

Emendamento

Art. 9

Al comma 23, secondo periodo, dopo le parole: Camera dei deputati inserire le seguenti: e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Le No (SULL) SOLLO

Ag. G. (D'OROGNA)

MULL (DE MONTE)

H. H. (ANCIONI)

h. h. (MAURO)

R. G. (DI GIORGI)

S. G. (FUCKSIA)

I. G. (PALERMO)

F. G. (CAMPOROTONDO)

G. G. (CENTINIO)

9.270

Disegno di legge di stabilità 2014 (A. S. 1120)

Emendamento

Art. 9

Al comma 23, dopo il quarto periodo inserire il seguente: La convenzione di cui al periodo precedente disciplina altresì il trasferimento allo Stato della banca dati dei testi normativi in multivigenza.

MA (SOLLO) SOLLO

GIULIO (D'AVANNA)

9.271

ALDO (COEMONTE)

LUIGI (ANGIONI)

FRANCESCO (MADRE)

GIORGIO (DI GIORGI)

SERENA (FUCKSIA)

FRANCESCO (PACERNO)

FRANCESCO (CAMPANELLO)

GIULIO (CANTABILE)

Disegno di legge di stabilità 2014 (A. S. 1120)

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

25-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo.

La Sb (SOLLO) SOLLO

Indifer (D'ONGHIA)

Amor (DE MONTE)

Il H (ANCIONI)

M. M. (MAURO)

Amor (DI GIACCI)

Sorace (FUCILESA)

Amor (PAERMO)

P. C. (CARRUCCI)

C. C. (CONTINATO)

9.272

AS 1120
Emendamento
Art. 9

Sopprimere il comma 26

LO MORO *lo Moro*

9.273

A.S. 1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 10, dopo il comma 26, aggiungere il seguente: «26-bis. Il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.A., nei limiti di un contingente massimo di 65 unità, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, previa procedura selettiva sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico alla data di entrata in vigore della presente legge.»

PERLINO

Techis

CERONI

Giulio

Rossini M.R.

Quaranta

9.274



A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 26, inserire il seguente comma:

“26-bis. All’articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013 n.91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n.112 le parole da “ e la misura della riduzione dei consumi intermedi” fino a “è pari all’8 per cento.” sono sostituite dalle seguenti parole “e, a decorrere dal 2014, non si applica l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



9.275

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

"26-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dal 2014, nelle more della richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato."

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA,
SILVESTRO

Bianco

9.276

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, sopprimere il comma 27

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

9.277

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 9

Sopprimere il comma 27

BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI



9.278

AS 1120
Emendamento
Art. 9

9.279

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Le domande di primo rinnovo dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentate all'AIFA entro il 30 giugno 2015, corredate della documentazione tecnica prevista dall'iter di registrazione semplificata di cui agli artt. 16 e 17, dello stesso decreto.

27-ter. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di una domanda valida, l'AIFA attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e dà inizio all'istruttoria per la sua valutazione, ai fini del rilascio del provvedimento finale. Per i medicinali omeopatici non muniti di numero provvisorio di registrazione, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade alla data del 31 dicembre 2015, come previsto del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

27-quater. I medicinali omeopatici provvisti di un numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del completamento dell'iter di valutazione da parte dell'AIFA, che dovrà concludersi non oltre 24 mesi a partire dalla presentazione della domanda. Decorso tale periodo senza che l'AIFA abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. In tal caso, come pure a seguito di valutazione favorevole del medicinale omeopatico, il numero provvisorio di registrazione viene confermato ed automaticamente trasformato in definitivo.

27-quinquies. A partire da 1° gennaio 2016, i medicinali omeopatici ai quali è stato assegnato un numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 2, art. 13, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge dell'8 novembre 2012, n. 189. Tale diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro il quale viene notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

27-sexies. I medicinali omeopatici per i quali a conclusione dell'iter di valutazione sarà stato formulato, da parte dell'AIFA, un giudizio definitivo di diniego della registrazione potranno disporre di un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte, a partire dalla data di notifica del diniego stesso ».

27-septies. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di cui ai commi da A a E, i medicinali omeopatici di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, aventi le caratteristiche previste all'art. 16 dello stesso decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo le aziende devono



comunicare all'AIFA, per ciascuno di detti medicinali, le vendite dell'anno precedente. La produzione di tali medicinali è autorizzata da AIFA la quale rilascia a ciascuna azienda un numero unico di notifica per la loro produzione e commercializzazione. A partire dal gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali segnalati è stabilito un diritto annuale complessivo di 50mila euro da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione. I medicinali di cui al presente comma sono esentati dal pagamento del diritto annuale di cui al precedente comma D.

PEZZOPANE *Pezzopane*

②

9.279

Senato della Repubblica

AS1120

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

9.280

All'articolo 9, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

28. All'art. 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

<<22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 62-quater (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione) –

1. A decorrere dal 1° febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive. Il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i

medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.>>

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

<<10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute>>.

S. Meloni

9.280



S

2/2

AS1120

**Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2014)**

Emendamento

SIGARETTE ELETTRONICHE

9.281

All'articolo 9, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

28. All'art. 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

<<22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 62-quater (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*) –

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 30 novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai

10

1/2

10

56

titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.>>

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

<<10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute>>.


Relazione tecnica

L'andamento del mercato dei liquidi, calcolato sulla base dei dati forniti dalle principali aziende del settore relativamente al primo semestre 2013, consente di stimare il consumo annuo di flaconi intorno alla cifra di 70 milioni, di cui 60 milioni da 10 ml e 10 milioni da 20 ml.

Pertanto, sul mercato verrebbero immessi circa 800.000 litri di liquido, che, con un'imposta di fabbricazione di 20 centesimi di euro per millilitro, genererebbe entrate per 160 milioni di euro, oltre ad una maggiore IVA per circa 35 milioni di euro.

L'importo costituisce una stima verosimile, che consentirebbe all'erario di poter contare su una cifra molto superiore a quella preventivata (di 117 mln di euro per il 2014) in relazione a quanto previsto dalla legge n. 99/2013, la cui applicazione rischierebbe, con il crollo dei consumi, di far incassare allo Stato molto meno di quanto si attende.

CERONI



9.281

②

9.282

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27 - bis. All'articolo 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

«22. Al titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 62-ter, è aggiunto il seguente:

<<Art. 62-quater - (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione) –

1. A decorrere dal 1° febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

2. Dal 1° gennaio 2014, la commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive. Il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, è istituito un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui

all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai

titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.


7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.>>

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

<<10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute>>».

D'ADDA



9.282

②

Emendamento AS 1120

9.283

All'articolo 9, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

28. All'art. 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

<<22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 62-quater (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*) –

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 30 novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile


quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.>>

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

<<10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute>>.



Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



9.283

②

2/2

153

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 9, dopo il comma 27 è inserito il seguente:


L'articolo 62-quater, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25% del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel comma 1 è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».



Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



9.284

A.S. 1120 - EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«27-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del D. L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento."».

BATTISTA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Battista

9.285

AS1120

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

CASE MOBILI ALL'INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

All'articolo 9, dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

28. La lettera e.5) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

“e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al-suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.”


29. All'art. 6 del DPR 380/2001, al comma 2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera:

f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.”

30. All'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

d) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore.

CERONI



9. 286

①



MOTIVAZIONI - La proposta di emendamento interviene nuovamente sull'art. 3, comma 1, lett. e.5) Del Testo Unico dell'edilizia, come modificato dall'art. 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

La recentissima modifica era tesa, come specificato dalla Relazione al disegno di legge n. 1248, di conversione del DL n. 69, presentato alla Camera dei Deputati il 21 giugno 2013, a "*chiarire meglio la portata di alcune norme applicate in relazione all'attività di collocazione di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, in modo da risolvere alcune questioni interpretative sorte nell'applicazione concreta delle stesse, suscettibili di ostacolare l'attività delle strutture ricettive per turisti all'aperto. In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le norme in questione si precisa che la realizzazione di tali allestimenti mobili non necessita di permesso di costruire, laddove detta collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive*".

Purtroppo, sebbene la *ratio* della norma fosse quella chiarita dalla Relazione sopra menzionata, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. III Penale, 24 settembre - 8 ottobre 2013, n. 41479), forse a causa di una redazione poco chiara della disposizione di legge, ha affermato, sorprendentemente, l'interpretazione contraria, sovvertendo quella che senza ombra di dubbio era la reale intenzione del legislatore.

Riscrivendo la parte finale della lett. e.5) del comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e, per coerenza e completezza legislativa, inserendo la lett. f) all'art. 6, come indicato, si intende quindi escludere in modo chiaro ed incontrovertibile dal novero degli interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, destinati a soddisfare le esigenze temporanee relative alla sosta ed al soggiorno di turisti all'interno di strutture ricettive all'aperto, regolarmente realizzate e nel rispetto delle disposizioni regionali di settore.

L'emendamento, al comma 30, mira inoltre ad escludere, per gli allestimenti mobili aventi le caratteristiche descritte dalla lett. e.5), nella versione proposta, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, considerata la temporaneità dell'intervento edilizio ed il relativo scarso impatto sull'ambiente, attestato anche dall'esclusione dell'obbligo di acquisire il titolo edilizio.

9.206



Emendamento AS 1120

All'articolo 9, dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

28. La lettera e.5) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:


“e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.”

29. All'art. 6 del DPR 380/2001, al comma 2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera:

f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.”

30. All'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

d) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore.


Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



9.287

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. La lettera e.5) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente: "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti. »;


«27-ter. All'art. 6 del DPR 380/2001, al comma 2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera: "f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti."»;

«27-quater. All'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: " d) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore."»

MAZZONI



MATTEOLI



9.288



AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

GUIDE TURISTICHE


All'articolo 9, dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non necessita di copertura.

CERONI:



9.289

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

All'articolo 9, dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. MIO
Sen. MANDOLI

9.290

AS 1120
EMENDAMENTO
ART. 9

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli'

9.291

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FINANZIAMENTO ENIT

All'articolo 9, dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del marketing diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione "Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "200 milioni".

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento ha un impatto di 50 mln di euro.

CERONI



9.292

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del marketing diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione "Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "200 milioni".



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Ceroni
Sen. Milo
Sen. Mandorini

9.293

AS 1120
EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del marketing diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione "Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "200 milioni".

ORRU', TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Orru

9.294

AS1120

**Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2014)**

Emendamento

ART.9

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E TUTELA DEI BENI CULTURALI

All'articolo 9, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

“28. L'art. 4-bis del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, è soppresso.”

CERONI




9.295

Emendamento AS 1120

All'articolo 9, dopo il comma 27 è inserito il seguente:


“28. L'art. 4-bis del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, è soppresso.”


Sen. Bisinella

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



9.296

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER ALLESTIMENTI MOBILI IN STRUTTURE RICETTIVE
ALL'APERTO**

All'articolo 9, dopo il comma 27, inserire il seguente:


"27-bis. All'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

<< d) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore>>."

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non necessita di copertura.

CERONI



9.297

AS 1120
EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

"27-bis. All'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

<< d) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore>>."

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

9.298

AS 1120

EMENDAMENTO

ART.9

All'articolo 9, dopo il comma 27, inserire il seguente:

"27-bis. All'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

<< d) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore>>."



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. Mico
Sen. MANDELLI

9.299

AS 1120

Emendamento

ART. 9

Dopo il comma 27, inserire il seguente: "27.bis A decorrere dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per consentire al Ministero del Beni e delle attività culturali e del turismo la realizzazione di interventi per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici. "

Conseguentemente


alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: - 2.000

2015: -2.000

2016:- 2.000

SPOSETTI, VERDUCCI



AS 1120
Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente: "27-bis. In via straordinaria per il biennio 2014-2015, l'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, e di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni."

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "150.200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2014: - 200;
2015: - 200;
2016: - 200.*

MIRABELLI

Mirabelli

9.301

AS 1120

All'Art. 9 aggiungere il comma 27 bis *Misure a sostegno del settore agrumicolo* 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2014 una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi.

Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.6 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede:

a. quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente rassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b. quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1 milione, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Ruvolo



9.302



A.S. n. 1120

Emendamento

ART. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Federconsorzi per il tramite dei consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non compresi nella cessione dei beni ai creditori"; nel medesimo comma sono soppresse le seguenti parole: "che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto".

SPOSETTI, VERDUCCI

Sposetti

9.303

AS 1120
EMENDAMENTO

ARTICOLO 9


Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27bis. All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale -ANPVI ONLUS-, riconosciuta con DPR 126 del 13/02/1981 viene assegnato un contributo annuo di €. 300.000,00 a decorrere dal 1 gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità- con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma e per le altre attività istituzionali dell'ente.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 300;
2015: - 300;
2016: - 300.

SANGALLI, GUERRIERI



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27.bis Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10% di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

URAS DE PETRIS DE CRISTOFARO 

9.305

AS1120

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

NORME SUL NOLEGGIO CON CONDUCENTE

All'articolo 9, dopo il comma 27, è inserito il seguente:

"28. Al comma 2, dell'articolo 37, D.L. 201/2011, convertito in legge n.214/2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"o) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità.

A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14".

CERONI



9.306

9.307

All'articolo 9 dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

28 Il fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 20.

Di Biagio

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

Con riferimento alla presente proposta di emendamento si rappresenta quanto segue:

Il Fondo previsto dal decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con legge 22 aprile 2005, n. 58, modificato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede una autorizzazione di spesa di 70 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, per il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 in atmosfera nei centri urbani.

Il Fondo è stato utilizzato, attraverso il decreto attuativo del Ministro dell'ambiente 16 ottobre 2006, per finanziare una serie di importanti misure contenute nei Piani regionali di risanamento della qualità dell'aria. Sono state cofinanziate 113 misure aventi un valore complessivo di circa 460 milioni di euro, utilizzando circa 160 milioni di euro del Fondo.

Al programma di finanziamenti hanno aderito la maggior parte delle regioni italiane, incluse tutte quelle interessate dalle maggiori criticità in termini di qualità dell'aria, come quelle appartenenti al bacino padano, assicurando, in tal modo, l'adozione di importanti misure che hanno accompagnato il processo di riduzione delle concentrazioni di PM10 e di altri inquinanti nell'aria.

In un contesto tradizionalmente caratterizzato da gravi criticità dell'Italia nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria, il Fondo ha pertanto svolto un ruolo essenziale nell'avviare un'inversione di tendenza, riducendo il numero delle zone di superamento dei limiti che sono oggetto delle procedure di infrazione comunitarie.

Nonostante tali importanti risultati, le leggi di stabilità, a decorrere dal 2009, hanno progressivamente e pesantemente ridotto le risorse del Fondo, fino ad azzerarle nel 2012. Per il periodo 2014-2015 non è allo stesso modo prevista, nella legge di bilancio, alcuna risorsa.

Nel 2011 si è reso infatti necessario prevedere un sistema di trasferimento alle regioni delle risorse residue del Fondo per finanziare, quale intervento di immediata attuabilità, la sostituzione

dei mezzi più vetusti dei parchi pubblici con mezzi a ridotto impatto in termini di inquinamento atmosferico.

Il taglio progressivo delle risorse e la prospettiva dell'azzeramento hanno precluso e precludono al Ministero dell'ambiente, nel recente periodo, la possibilità di svolgere un ruolo centrale nella definizione e nell'attuazione delle strategie di risanamento della qualità dell'aria attraverso politiche di finanziamento mirate all'adozione delle misure più efficienti ed efficaci da parte delle autorità competenti.

E' oggi necessario, per tali motivi, avviare una nuova e decisiva azione in materia di risanamento della qualità dell'aria, anche nell'ottica di ridurre l'attuale grave contenzioso comunitario.

E' pertanto indispensabile provvedere al progressivo ripristino delle risorse del Fondo nell'ammontare fissato dalla legge istitutiva, prevedendo, nella legge di stabilità, quantomeno il 50% di tale ammontare, come indicato nell'allegata proposta.

Si osserva, al riguardo, che la necessaria copertura di spesa, ove non individuabile all'interno dello stato di previsione di questo Ministero, potrà essere assicurata richiedendo risorse aggiuntive al Ministero dell'economia e delle finanze evidenziando altresì che, in caso di condanna dell'Italia per la violazione dei limiti comunitari di qualità dell'aria, la prevedibile sanzione causerà allo Stato un aggravio finanziario di entità notevolmente maggiore rispetto alle risorse di cui si richiede l'attribuzione.

estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione	2014	2015	2016
Decreto legge 21 febbraio 2005, n. 18 "Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica", convertito con la legge del 22 aprile 2005, n. 58 articolo 1, comma 1 Missione 18-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Programma 18.3 "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (CAP 8405, P.G. 3)			
Legislazione vigente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Legge di stabilità	35.000.000,00 35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

	cs		35.000.000,00	35.000.000,00
--	----	--	---------------	---------------



9.307

342



3/2

⑤

56

RELAZIONE FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO

Autorizzazione di spesa - descrizione della Legge / Decreto Legge

Legge Finanziaria n. 266 / 2005 art. 1, comma 432.

Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Programma 18.3 "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Scopo della legge:

"L'istituzione di un fondo da ripartire, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006".

Durata:

A decorrere dall'anno di entrata in vigore della legge - 2006

Stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2013-2015 per il Capitolo 8405 Pg 3 "Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale".

CDR 5 - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Macroaggregato: INVESTIMENTI				
Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2013	Stanziamento 2014	Stanziamento 2015
8405/3	Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria	144.143,00	0,00	0,00

9.307

9

—

6/7

5/4

Le proposte formulate dalla Direzione in sede di formazione del Disegno di legge di Bilancio per gli anni 2014-2016 sono le seguenti:

CDR 5 - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Macroaggregato: INVESTIMENTI				
Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2014	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016
8405/3	Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria	0,00	0,00	0,00

Riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi al capitolo 8405 piano gestionale 03 a partire dal 2009:

Le riduzioni effettuate dal 2009 ad oggi sugli stanziamenti hanno ridotto fortemente il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge finanziaria con l'istituzione del fondo.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a partire dal 2009, si sono verificate le seguenti riduzioni di spesa del capitolo 8405, p.g. 03:

Anno 2009: lo stanziamento iniziale previsto dalla legge per il 2008 di €.70.000.000,00 è stato ridotto ad €.54.073.620;

Anno 2010: lo stanziamento iniziale è stato ridotto a 53.007.923;

Anno 2011: lo stanziamento iniziale triennale è stato di €.17.670.931,00 per l'anno 2011, €.17.689.446 per l'anno 2012 e di €.12.046.812,00 per l'anno 2013. Ma in corso d'anno, per il 2011, è stato ulteriormente ridotto a €.10.233.543,00;

Anno 2012: lo stanziamento iniziale triennale è stato di €.2.026.777,00 per il 2012, di €.144.143,00 per il 2013 e di €.0,00 per il 2014. Ma in corso d'anno, per il 2012, è stato azzerato.

Anno 2013 lo stanziamento iniziale triennale è stato di 144.143,00 per il 2013, di € pari a 0,00 per il 2014 e per il 2015.

Stato di attuazione della legge alla data odierna:

A partire dall'anno 2006 sono stati assunti a favore delle Regioni i seguenti impegni:

Con il decreto direttoriale DEC/DSA/2006/146 del 15 novembre 2006, che ha impegnato le risorse relative all'annualità 2006 di cui al decreto legge 21 febbraio 2005 n. 16, così come integrato dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, pari a € 70.000.000,00 (euro settantamiliioni/00) per l'attuazione del D.M. 16 ottobre 2006;

9.307
544

5

5/2

58

Con il decreto direttoriale DEC/DSA/2007/572 del 6 luglio 2007, che ha impegnato le risorse relative **all'annualità 2007** di cui al decreto legge 21 febbraio 2005 n. 16, così come integrato dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, pari a € 70.000.000,00 (euro settantamila/00) per l'attuazione del d.m. 16 ottobre 2006;

Con il decreto direttoriale DEC/DSA/2008/000295 del 09 maggio 2008, che ha impegnato le risorse relative **all'annualità 2008** di cui al decreto legge 21 febbraio 2005 n. 16, così come integrato dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, pari a € 65.100.000,00, alle Regioni e Province autonome per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), lettera b) lettera c) del D.M. 16 ottobre 2006;

Il Decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero n. 790 del 17 luglio 2009 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 2884, di impegno delle risorse per l'attuazione del programma di cui al D.M. 16 ottobre 2006, dell'onere di € **31.542.945,00** (euro trentunomilionicinquecentoquarantaduemila-novecentoquarantacinque/00) relativo **all'annualità 2009** e pari ai dodicesimi maturati a luglio 2009, sul Cap. 8405 PG 3, E.F. 2009;

Con il Decreto del Direttore Generale della ex Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero n. 1900 del 17 dicembre 2009 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 5364, di impegno delle risorse per l'attuazione del programma di cui al D.M. 16 ottobre 2006, dell'onere di € **22.482.910,00** relativo **all'annualità 2009** e pari ai dodicesimi maturati a dicembre 2009, sul Cap. 8405 P.G. 3;

Con il Decreto del Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero n. 278 del 25 maggio 2010 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 1190, di impegno delle risorse per l'attuazione del programma di cui al D.M. 16 ottobre 2006, dell'onere di € **22.086.635,00** (euro ventiduemilionioctantaseimilasettecentotrentacinque/00) relativo **all'annualità 2010** pari al 93% delle risorse impegnate, alle Regioni e Province autonome per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), lettera b), lettera c) del D.M. 16 ottobre 2006;

Con il Decreto del Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero n. 278 del 25 maggio 2010 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 1190, di impegno delle risorse per l'attuazione del programma di cui al D.M. 16 ottobre 2006, dell'onere di € **28.756.797,84** (euro ventottomilionisettecentocinquantaseimilasettecentonovanta-sette/84) relativo **all'annualità 2010**, pari al 93% delle risorse impegnate, alle Regioni e Province autonome per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), lettera b), lettera c) del D.M. 16 ottobre 2006;

Con il Decreto del Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero n. 735 del 19 dicembre 2011 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 4557 di impegno delle risorse per l'attuazione del programma di cui al D.M. 16 ottobre 2006, dell'onere complessivo di € **9.517.194,99** pari al 93% delle risorse impegnate **dell'annualità 2011**, per la realizzazione degli interventi di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (TPL).

9. 207

345

—

gh

56

6

Non sono stati assunti impegni a seguito dell'azzeramento dello stanziamento di bilancio per l'annualità 2012 e per l'annualità 2013 l'esiguo stanziamento di €. 144.143,00, non è stato destinato a ulteriori impegni a favore delle regioni.

In ultimo si fa presente che a partire dal 2006 sono stati destinati il 7% delle risorse impegnate ad istituti ed enti pubblici di ricerca, a società a capitale interamente pubblico, a società pubbliche o private con provata e continuativa esperienza nella meteorologia e nella modellistica per la qualità dell'aria per la realizzazione dei progetti di interesse comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.M. 16 ottobre 2006.



9.307

7/7 57

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

27bis La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n.226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

27 ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni "

Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del M

Sen. d'Ambrosio Lettieri

(TARQUINIO)
(Lillo)
 Senatore (PERRONE)
 I URLARO
 9.308



Motivazioni

Con la norma proposta, si conferma, a partire dal 2014, la quota di risorse mediamente stanziata sino all'esercizio 2008 per sostenere la qualità e lo sviluppo dei percorsi di leFP e si svincolano le risorse destinate dallo Stato a sostegno della realizzazione dei predetti percorsi.



Il nuovo ordinamento del sistema educativo di istruzione e formazione, previsto dalla legge delega 28 marzo 2003, n.53 e dai successivi decreti legislativi n. 76 e 226/2005, è entrato in vigore a partire dall'anno scolastico e formativo 2010/2011. Per effetto di tali norme e delle successive modificazioni e integrazioni, gli studenti assolvono l'obbligo di istruzione ed esercitano il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, sia nei percorsi scolastici sia in quelli di istruzione e formazione professionale (leFP) realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Nell'as. 2012/2013, 281.648 studenti hanno frequentato percorsi di leFP, di cui 130.000 nelle strutture formative accreditate dalle Regioni. Una parte della domanda è rimasta comunque insoddisfatta. Molti genitori hanno fatto lunghe code per iscrivere i loro figli ai percorsi di leFP, attuati nel corrente anno da tali strutture, senza riuscirci. Non è stato così tutelato il loro diritto di scegliere questo tipo di offerta formativa che, come sopra richiamato, è, a pieno titolo, parte integrante dei nuovi ordinamenti del sistema educativo di istruzione e formazione dall'anno 2010/2011.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti dagli studenti a conclusione dei predetti percorsi, l'indagine condotta dall'ISFOL nel 2012, documenta che:

- i qualificati in uscita dai percorsi triennali esprimono performance migliori rispetto a quelli con altri titoli di studio: a un anno dalla qualifica, lavora il 70% dei ragazzi (contro il 50% dei diplomati degli Istituti Professionali di Stato) e ben l'85%, dopo due anni (contro il 78% dei diplomati);
- il tipo di occupazione risulta molto coerente con la qualifica raggiunta (nel 64% dei casi);
- il 50% degli iscritti è "recuperato" da altri percorsi (cioè dalla scuola);
- l'80% degli studenti riesce a qualificarsi al termine del percorso triennale, nonostante si tratti della popolazione studentesca più difficile per livello di preparazione, capacità di concentrazione e di studio, difficoltà sociali e provenienza (oltre il 16,5% sono studenti stranieri, nati in Italia o ricongiunti).

Il sistema di leFP si sta evolvendo, inoltre, in modo da assicurare ai giovani anche la possibilità di conseguire diplomi professionali di tecnico, con la frequenza dell'ulteriore anno previsto

dall'ordinamento vigente dopo il conseguimento di una qualifica professionale di durata triennale. Oltre 4.400 allievi hanno già compiuto questa scelta.

I percorsi di leFP sono stati messi a regime dopo un lungo periodo di sperimentazione, avviato con l'accordo in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. In attuazione del decreto legislativo n. 76/2005, art. 6, tali percorsi sono stati sostenuti con le risorse stanziare sul bilancio del MIUR e del MLPS. Per quanto riguarda i contributi del MIUR, l'articolo 28 del decreto legislativo n. 226/2005 ha disposto, al comma 3, che "All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità".

Per effetto degli interventi di riduzione della spesa pubblica per l'istruzione e la formazione, intervenuti dal 2009, la predetta quota di risorse, determinata in non meno di 40 milioni di euro negli esercizi finanziari precedenti, non è stata più prevista, nonostante il numero degli iscritti ai percorsi di leFP fosse aumentato considerevolmente di anno in anno. Da ultimo, la legge n.135/2012, di conversione del decreto legge n. 95/2012, all'articolo 7, comma 37, ha ricondotto tutte le risorse finanziarie disponibili nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, comprese le risorse di cui alla legge n.440/1997, oltre a quelle del piano programmatico di spesa di cui alla legge delega n. 53/2003, articolo 1, comma 3, e a quelle di cui alla legge n.296/2006, articolo 1, comma 634. Ciò ha determinato il venire meno di tutte le fonti da cui il Ministero dell'istruzione ha reperito le risorse dal 1999 (attuazione dell'obbligo formativo nella formazione professionale di cui alla legge n.144/99, art. 68) al 2008 per sostenere l'attuazione dei percorsi di leFP.

A ciò si aggiungano anche i vincoli posti dal patto di stabilità-interno delle Regioni nell'uso delle risorse statali allo scopo assegnate, che stanno generando una grave crisi nell'erogazione dell'offerta formativa dei percorsi di leFP.

La mancata considerazione del ruolo svolto dal sistema di leFP costituisce anche un aggravio per le finanze pubbliche, in quanto i percorsi di leFP comportano un risparmio per le finanze statali, in relazione alla loro minore durata rispetto a quelli scolastici (3 anni per le qualifiche e 4 per i diplomi professionali, anziché 5 per i diplomi di istruzione), con un costo studente/anno su base capitaria di almeno 2mila euro in meno.

Il sistema della formazione professionale investe cifre ingenti per attrezzare i propri laboratori: infatti molti giovani preferiscono questi percorsi proprio perché consentono di imparare un mestiere attraverso la manualità; nonostante questo il costo della leFP è inferiore rispetto alle scuole statali di analogo indirizzo del 25- 30%.



9.308

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

"27-bis. Per il triennio 2014-2016, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute aventi numero di iscritti non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3.500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento.

27-ter. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto a quanto erogato nei confronti delle Università beneficiarie di cui al comma 1-bis, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti."

Conseguentemente alla Tabella A, voce: "Ministero dell'Economia e delle Finanze" apportare le seguenti modifiche:

2014: -10.000 (mln)

2015: -10.000 (mln)

2016: -10.000 (mln)

9.309



Sen. Giuseppe ESPOSITO



EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. A fronte delle forti criticità ambientali e sanitarie nella città di Taranto, è assegnata al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia (Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA Puglia) una dotazione di 3 milioni di euro, ripartita tra gli esercizi finanziari 2014 e 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della green economy, della tutela della salute e delle smart technologies, anche con l'attivo coinvolgimento delle Comunità Locali."

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella c sino alla concorrenza dell'importo indicato

D'AMBROSIO LETTIERI

9.310



EMENDAMENTO

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)


Art. 9

All'articolo 9, dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

27bis

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi "Donna, politica ed istituzioni" per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'Università e della ricerca e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono incrementate nella misura di €. 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al "*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*", assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'art. 1, comma 1261 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CERONI



9.311

EMENDAMENTO

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)


Art. 9

All'articolo 9, dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

27bis

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi "Donna, politica ed istituzioni" per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'Università e della ricerca, sono incrementate nella misura di €. 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al "*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*", assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'art. 1, comma 1261 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CERONI



9.3.12

A.S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente: "27-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, dopo le parole: "educativo e ATA" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i soggetti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) con funzioni di ATA".

PADUA, PAGLIARI

Padua

9.313

9.314

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

27-bis. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

27-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

27-quater. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

27-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

27-sexies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.

Consequentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2014 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 40 milioni di euro per l'anno 2014, 640 milioni nell'anno 2015 e 1350 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

9.214

②

10

212

356

36

Emendamento all'art. 9

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

27-bis. L'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20% applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

Il suddetto incremento si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE)."

RUSSO



9.315

Emendamento all'art. 9

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

27-bis. L'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20% dell'incentivo applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

Il suddetto incremento si applica a decorrere dal 1° settembre 2013 fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1° gennaio 2015 tale incremento viene ridotto del 2% ad ogni anno solare per giungere ad azzerarsi dopo 10 anni. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE)."

RUSSO



9.316

Emendamento al ddl 1120

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014)

All.art.9 dopo il comma 27 aggiungere il seguente comma: "comma 27 bis -Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 1 del d.l. n.101/2013, conv. In legge 30 ottobre 2013, n,125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della P.A. da parte dell'associazione di cui al d.lgs n.6/2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016".

Antonio De Poli


Motivazioni

Si propone l'inserimento del comma tenuto conto dei risultati conseguiti da parte dell'Istituto nei servizi di assistenza e informazione ai cittadini-clienti sui quali si impernano le politiche di riforma della Pubblica Amministrazione e considerata l'esigenza di dare concreta attuazione alle ulteriori disposizioni di legge sulla gestione e il contenimento dei costi connessi alla razionalizzazione del parco auto della Pubblica Amministrazione di cui Formez PA è uno dei principali attori. Non da ultima la pressante necessità di favorire il rilancio dell'attività turistica n nostro Paese.

9.317

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

"28-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 1 del d.l. n. 101/2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della P.A. da parte dell'associazione di cui al d.lgs. n. 6/2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016".

Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.



Anna Bernabè
Sen. Anna Bernabè

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

9.318

Art. 9.

Dopo comma 27 inserire il seguente:

27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 1 del d.l. n. 101/2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125., il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della P.A. da parte dell'associazione di cui al d.lgs. n. 6/2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016.

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

9.319

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:


"27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 1 del d.l. n. 101/2013, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125., il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della P.A. da parte dell'associazione di cui al d.lgs. n. 6/2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis., valutati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 al 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".



De Petris

Uras



9.320

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 9, dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto legge 101/2013, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6/2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 3 milioni di euro, a partire dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nenci, Buemi, Longo

9.321

Emendamento al ddl 1120

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014)

All'art.9 dopo il comma 27 aggiungere il seguente comma: "comma 27 bis Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al d.lgs n.6/2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro.

Antonio De Poli


Motivazioni

Si propone l'inserimento del comma tenuto conto del contributo fornito dall'istituto in tema di riqualificazione delle risorse umane e di riforma del mercato del lavoro e considerati i traguardi fissati dalla programmazione comunitaria in tema di capacity building cui l'istituto partecipa attivamente attraverso azioni di rafforzamento delle competenze amministrative e gestionali finalizzate allo sviluppo organizzativo e al miglioramento della cooperazione interistituzionale e delle capacità negoziali, con specifico riferimento al Partenariato Pubblico-Privato.

9.322

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni di qualificazione e il rafforzamento delle competenze amministrative e gestionali del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché delle attività relative al progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), da parte dell'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 1,5 milioni di euro."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016: - 1.500.

Caleo

CALEO, VACCARI

9.323

Art. 9.

Dopo comma 27 inserire il seguente:

27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al d.lgs. n. 6/2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro.

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI,
NACCARATO

9.324

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al d.lgs. n. 6/2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis., valutati 1,5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".



De Petris

Uras



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al d.lgs. n. 6/2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro".

Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.



Anna Scorsone
Sen. Anna Scorsone

SEN. GERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

9.326

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 9, dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6/2010, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1,5 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nenci, Buemi, Longo

9.327

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 2 del Decreto Legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012, è aggiunto il comma seguente:

8. E' autorizzata una spesa aggiuntiva di 12 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare misure di accompagnamento volte a sostenere i Comuni nell'adeguamento organizzativo e tecnologico necessario alla messa a regime dell'ANPR, con particolare riferimento all'aggiornamento dei sistemi informativi locali, alla formazione dei funzionari comunali e alle misure di assistenza tecnica atte ad assicurare l'operatività dei Comuni."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 12.000;

2015: - 3.000;

2016: - 0.

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

9.328

A.S. 1120



Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 2 del Decreto Legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012, al comma 3 alinea 2 le parole "l'ANPR subentra altresì alle anagrafi" sono sostituite con le parole "l'ANPR subentra altresì alle funzioni delle anagrafi".

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, le parole "l'ANPR subentra altresì alle anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "l'ANPR subentra altresì alle funzionalità delle anagrafi"

ZANONI, BROGLIA

Zanoni

9.330

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

27-bis. "Il contributo di cui al-comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell' I.R.F.A - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"



Bonfisso
Sen. Anna Bonfisso

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

9.331

Emendamento AS 1120

All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:

"Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell' I.R.F.A - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



9.332

Art. 9.

Dopo comma 27 inserire il seguente:

27-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell' articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell' I.R.F.A - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus - nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all' art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

9.333

AS 1120

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente: "27-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, è attribuito all' I.R.F.A - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus - in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016".

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016:- 1.500.

PIZZETTI

Pizzetti

9.334

AS 1120
Emendamento

All'articolo 9 dopo il comma 27 aggiungere il seguente:


27 bis. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014, di 70.000 euro per l'anno 2015 e di 70.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi fiumani. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9 comma 20 della presente legge.

Di Biagio



ANDREA AUGELLO



Illustrazione

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del DL 112/2008 che ha previsto i cosiddetti "tagli lineari" su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.

Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico.

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente. Pertanto l'incremento di cui al presente emendamento si intende riferito esclusivamente all'Archivio museo storico di Fiume della società di studi fiumani.

9.335


AS 1120
Emendamento

All'articolo 9 dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27 bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004, è autorizzata la spesa di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Di Biggio


ANDREA AUGELLO


Illustrazione

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del DL 112/2008 che ha previsto i cosiddetti "tagli lineari" su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.

Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico.

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente. Pertanto l'incremento di cui al presente emendamento si intende riferito esclusivamente all'Archivio museo storico di Fiume della società di studi fiumani.

9.336

AS 1120

EMENDAMENTO

Art.9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'Area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso al Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA, provvederà ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Mise nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei Soggetti Responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.».

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Scalia

Scalie

9.337

AS 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-bis. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai campionati mondiali di ciclismo svoltisi Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 450'000».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 450;

2015: - 450;

2016: - 450.

MARTINI



9.338

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

<<27-bis. L'articolo 2195 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente: « Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1 milione di euro.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

SPOSETTI, AMATI, BROGLIA, DEL BARBA, FEDELI, MIGLIAVACCA, SANGALLI,
VACCARI



A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2013. I datori di lavoro che abbiano usufruito dei benefici riconosciuti per le assunzioni, effettuate nel 2012, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sono tenuti alla restituzione delle relative agevolazioni".

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI, GHEDINI Rita, PARENTE

Sangalli

9.340

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli esperti contabili di cui alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali".

<

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI, GHEDINI Rita, PARENTE

Sangalli

9.341

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

1. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1° gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli indennizzi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in 135 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009



Sen. Anna Bonaiuto

SEN. CERONI

SEN. MILI

SEN. DIAMBERGHI

9.342

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

“27-bis. Al fine di contrastare l’evasione ai tributi locali attraverso l’omogeneizzazione delle banche dati su cui era calcolata la base imponibile IMU e TARES è autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro nel 2014 al sistema dei Comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all’evasione.

27-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».”

Ches
Uras DE PEREIS

9.343

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

27-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

27-ter. Il contributo di cui all'art. 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 180 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

9. 364

A.S.1120

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti :

27-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

27-ter. Il contributo di cui all'art. 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


URAS


DE PETRIS



Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art. 9

Aggiungere, in fine il seguente ulteriore comma:


"27-bis.

Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'iva, di cui all'art. 2-ter, comma 6 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro". Per le finalità di cui al presente articolo, all'art. 20, comma 17-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole "1.400 milioni" sono sostituite con 1.420 milioni."

MANDELLI



9.346



Relazione

Proposta di emendamento per il finanziamento della riduzione alla pompa del prezzo dei carburanti venduti nelle zone di confine con la svizzera.

Con l'emendamento in esame, finalizzato a consentire che il prezzo della benzina praticato in italia sia pressoché uguale a quello praticato in svizzera, si può ipotizzare una stabilizzazione delle vendite di carburante in territorio italiano.

Pertanto, con l'emendamento proposto, riconducibile ad interventi di fiscalità di vantaggio, si recupererebbe base imponibile che, altrimenti, migrerebbe verso la svizzera assicurando così un sostanziale sostegno all'economia di settore e di tutto il corrispondente indotto.

All'onere si provvede con le stesse modalità definite in sede di normativa originaria.

La proposta di intervento, così come strutturata, non implica un peggioramento dei conti pubblici né sul versante del fabbisogno né sul versante dell'indebitamento netto, in quanto le risorse sono attribuite alle regioni che ai fini del patto di stabilità rispettano i propri obiettivi programmatici attraverso tetti di spesa.



9.346

②

Emendamento A.S. 1120

All'art. 9 sono infine aggiunti i seguenti commi:

28. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'art. 2-ter, comma 6 del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro".

29. Per le finalità di cui al presente articolo, all'art. 20, comma 17-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole "1.400 milioni" sono sostituite con 1.420 milioni".

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

9.347

Emendamento all'art. 9

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"27-bis. Le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri."

RUSSO



Motivazione

La norma chiarisce che le limitazioni allo svolgimento delle operazioni a premio al di fuori del territorio dello Stato non si applicano alle attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico e mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri.

Di converso, chiarisce che il presupposto della stretta territorialità di qualunque attività connessa ad una manifestazione a premio è relativa alle attività di aggiudicazione dei premi (quelle di predisposizione ed organizzazione della manifestazione).

In tal modo si fanno salve, ad esempio, le operazioni che intendono premiare strumenti come le carte di pagamento, sempre più diffusi tra i consumatori, che tipicamente possono essere utilizzati anche all'estero ovvero su internet (MILLE MIGLIA ALITALIA; GENIUS CLUB ETC.)




EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

Comma 27-bis: Al comma 1, dell'art.27 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni della L. 15 luglio 2011 n.111 dopo le parole "per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per" sostituire le parole " i quattro" con le parole:
"gli otto".

CHIAVAROLI
BIANCONI



9.349

AS 1120

Emendamento all'art. 9

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"27-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole «*Il 30 per cento*» con le parole «*Il 50 per cento*»."

RUSSO



9.350


EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

Comma 27-bis: All'art. 61 del decreto legge 25.06.2008 n.112, convertito in legge 06.08.2008 n.133 Il comma 14 e le seguenti parole iniziali del comma 15 "fermo quanto previsto dal comma 14" sono abrogati.

CHIAVAROLI



BIANCONI

9.354

A.S. 1120

Emendamento



Art. 9

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. All'articolo 7 bis del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";
- b) al comma 5, le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2014".

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI, GHEDINI Rita, PARENTE



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 9


Dopo il comma 27, inserire il seguente: "27-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è incrementato, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro.".

Conseguentemente

Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000;
2015: 0;
2016: 0.

SPOSETTI,
VERDUCCI



A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2.9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 3.400;

2015: - 3.400;

2016: - 3.400.



RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO

9.354

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 48 è prorogato al 31 agosto 2014."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 4.000

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



9.355

A.S. 1120
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

“27-bis. Il termine di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 48 è prorogato al 31 agosto 2014. All’onere conseguente, valutato in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.”.

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

pr

9.356

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27.bis E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. il Ministro dello Sviluppo Economico dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza, qualora, a seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti."

Conseguentemente

Al comma 4 sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti "294 milioni"

URAS DE PEVRS DE CRISTOFARO


9.357

AS 1120
EMENDAMENTO


Art.9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27.bis E' stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.

Conseguentemente

Al comma 4 sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti " 312 milioni"


URS DE PENTIS DE CRISTOFARO

9.358


Emendamento all'art. 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"9-bis (Sostegno all'editoria)

1. *Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.*
2. *A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 conv. Con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale."*
3. *All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."*

RUSSO



MOTIVAZIONE

La riforma della legge sui contributi diretti all'editoria è stata varata nel luglio 2012 (DL 63/2012 conv. con modificazioni in legge 103/2012), ma i fondi sono stati decimati. E' appena il caso di ricordare che, nel frattempo, molte testate hanno sospeso le pubblicazioni, altre versano in grande difficoltà, altre ancora saranno costrette a chiudere nei prossimi mesi se non si interviene subito.

Attualmente nella cassa 2014 sono previsti solo 50 milioni di euro per coprire il fabbisogno dei contributi 2013, mentre la cifra minima necessaria per evitare la chiusura di decine e decine di quotidiani è di 100 milioni. Infatti, dal Fondo Editoria vengono sottratti, impropriamente, 50 milioni per il pagamento di un debito pregresso della Presidenza del Consiglio verso Poste SpA.

Con il presente emendamento i 50 milioni necessari per estinguere il debito con Poste SpA per il 2014, 2015 e 2016 vengono reperiti con le maggiori entrate previste dall'aumento del canone di concessione per le TV Nazionali (comma2).

9.0.1

ATTO SENATO N. 1120

Articolo 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Sostegno all'editoria)

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

2. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

MARINO Mauro Maria



9.0.2

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 9


Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente

“9-bis.

Misure di sostegno all'emittenza locale”

1. Una quota non inferiore a 6 euro del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è destinata all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo unico per il sostegno del settore del all'emittenza radiotelevisiva locale a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo nonchè le risorse disponibili a legislazione vigente di cui agli articoli 27, comma 10 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001.
3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Iurlaro



9.0.3



①

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 9

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente

"9-bis.

"Misure di sostegno all'emittenza locale"

1. Una quota non inferiore a 6 euro del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è destinata all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo unico per il sostegno del settore dell'emittenza radiotelevisiva locale a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo nonché le risorse disponibili a legislazione vigente di cui agli articoli 27, comma 10 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001.
3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Iarlaro

Motivazione

L'emendamento mira a dare certezza alle norme contenute nella legge 422/93 e, conseguentemente, a dare attuazione, alla disposizione contenuta nell'articolo 10 della citata legge che prevede la ripartizione del canone di possesso tra la Rai e le TV locali. Questa disposizione intende dare certezza al sistema delle TV locali che negli ultimi anni sono stati oggetto di tagli e hanno esposto il settore a seri rischi.;

9.0.3

2

Dopo l'art. 9 inserire il seguente:

9.0.4

Art. 9 -bis

(Istituzione Agenzia Nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata "VERDISSIMA" e conseguente soppressione degli enti vigilati dal Mipaaf - Ismea, Agea, Inea, Cra, Isa, Sgfa, Isi, Sin, Agecontrol)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema degli enti e organismi pubblici vigilati dal Mipaaf, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'Istituzione dell'Agenzia nazionale di ricerca in Agricoltura e per lo sviluppo Agroalimentare e Forestale denominata "Verdissima", con sede legale a Roma.
2. L'Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico, ente di ricerca in agricoltura e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall' AGEA, dall' INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.
3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali, così composte: VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare, e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche

a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT; VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri; VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni; VERDISSIMA PROMUOVE che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell' Agenzia il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei revisori. Il Presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il Consiglio adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia; delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento; adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti, conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; esamina e approva il bilancio; esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

9.0.4

407

÷

2/3

②

14

5. In sede di prima applicazione lo Statuto dell' Agenzia è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

6. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia; disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia. Entro i successivi quindici giorni sono nominati gli organi dell'Agenzia.

7. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti vigilati ISMEA, AGEA, INEA, CRA, ISA, SGFA srl, ISI srl, AGECONTROL sono soppressi, mentre per il SIN, l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell' Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e dall' articolazione territoriale.

8. Il Governo è delegato ad adottare prima dell' entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all' organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si autorizza la spesa di 300 mila euro. *Conseguentemente , alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 300;

2015:-----

2016:-----

Roma, 7 novembre 2013

Sen. Roberto RUTA

Roberto RUTA

③

9.0.4

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

9.0.6

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis (Interventi a favore della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.
2. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e quelle disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.
3. I finanziamenti di cui al comma 2, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto ai sensi del decreto-legge 74 del 2012, sono destinati:
 - a) agli interventi di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati, comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria qualora, per finalità di contenimento di consumo di suolo, si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - c) all'acquisto e ricostruzione di immobili che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
 - d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 1;
 - e) ad agevolare gli interventi di privati che intendono concorrere autonomamente alla riqualificazione dell'ambito del centro storico ed alla riduzione della vulnerabilità urbana secondo le previsioni del piano comunale redatto ai sensi del comma 1. In tali casi il contributo non potrà essere superiore al 50% del costo di realizzazione delle opere.



4. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati, che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
5. Nel caso di delocalizzazione totale, di cui alla lettera b) del comma 3, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito."

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Broglia', written in a cursive style.

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

9.0.7

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis (Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Al relativo onere, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;



b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

4. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

5. All'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

6. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.

7. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 per la quota finalizzata alla regione Emilia Romagna.

8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b) ed f),";

b) dopo le parole "edilizia abitativa e ad uso produttivo," sono inserite le seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva"

9. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 dopo le parole "dipendente delle pubbliche amministrazioni", sono aggiunte le parole "come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o Società partecipate".

10. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6

luglio 2012 n. 95, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Broglia

Nota relativa agli emendamenti proposti per i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 da presentarsi sulla legge di stabilità che incidono finanziariamente sullo stanziamento di 6 mld di euro della CDP

Il 20 e 29 maggio 2012 l'Emilia ha tremato, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità, nel tessuto sociale e nel tessuto economico del territorio. Due scosse, una di 5.9 della scala Richter, con epicentro nel comune modenese di Finale Emilia, la successiva di 5.8 della scala Richter, localizzato più a ovest. Le forti repliche successive hanno poi aggravato il quadro di danneggiamento: L'area maggiormente colpita dai due eventi sismici è stata la **pianura emiliana** compresa tra le province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna.

Sono in totale una sessantina i comuni colpiti, dove abitano oltre 750mila persone, che hanno avuto conseguenze importanti, oltre a danni puntuali in comuni limitrofi. Il danno complessivo stimato nelle settimane successive è stato di circa 13 miliardi di euro.

Per la prima volta è stata colpita una zona non solo densamente popolata ma anche con **un'altissima industrializzazione (quasi 66mila le unità locali ove lavorano 270mila addetti)**, caratterizzata da forti e competitivi comparti produttivi (uno per tutti il biomedicale), **un'agricoltura fiorente** (oltre 73mila aziende agricole e zootecniche di filiere agroalimentari di alto pregio). Basti pensare che nell'area del cratere si produce circa il 2% del Pil nazionale.

Il **quadro del danneggiamento** è impressionante: riguarda ospedali, scuole (oltre 500 gli edifici scolastici danneggiati, frequentati da 70mila studenti), edifici residenziali, capannoni (numerose migliaia), beni culturali e religiosi, nonché la viabilità, le reti dei servizi pubblici, le opere idrauliche di bonifica, interi centri storici ed edifici pubblici.

Di conseguenza la ricostruzione presenta una complessità che supera i pur rilevanti temi dell'edilizia e dell'urbanistica, nel senso che il rilancio economico è un interesse stringente delle comunità locali e della comunità nazionale e bisogna evitare che il territorio sia spogliato di capitali e competenze, che potrebbero essere attratti altrove se non ci fosse una strategia di sostegno in grado di tenere insieme la ricostruzione e l'innovazione.

In particolare per l'Emilia-Romagna, la prima ricognizione puntuale effettuata subito dopo il sisma, stimava in 8,3 miliardi di euro i danni subiti da edilizia residenziale, attività produttive e attività agricole, segnatamente:

3,3 miliardi il danno per l'edilizia residenziale

2,7 miliardi il danno per le attività produttive

2,3 miliardi il danno per le attività agricole

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

ART. 9- bis

(Semplificazione delle procedure per la riqualificazione e la riconversione delle strutture alberghiere)

1. Al fine di favorire gli investimenti per il miglioramento delle strutture alberghiere, con particolare riferimento alla sicurezza statica, all'efficienza energetica, alla prevenzione incendi ed all'adeguamento agli standard di qualità e di realizzare le condizioni di redditività necessarie per effettuare i suddetti investimenti, anche mediante l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono d'intesa sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le procedure semplificate volte a favorire l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti, sentita l'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa a livello territoriale.
2. Le intese di cui al comma precedente individuano altresì le fattispecie in cui, su richiesta congiunta del proprietario e del gestore della struttura alberghiera, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello territoriale, è possibile adottare procedure semplificate per il cambio di destinazione degli immobili vincolati ad attività alberghiera in presenza di una inattività dell'impresa protrattasi per almeno un triennio oppure nel caso di impresa che presenta una perdita di bilancio negli ultimi tre esercizi consecutivi.



9.0.8

Sen. Anna Bonaiuto
SEN GERONI
SEN MILI
SEN MANDELLI

EMENDAMENTO


ART. 9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9.bis - *(Disposizioni in materia di "Made in Italy" e di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "Made in Italy", della creatività e dello stile italiani, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca.
2. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al comma 1, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono abrogati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »

GIRO



LANZILLOTTA



MARCUCCI




9.0.9

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art.9-bis

(Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

1. All'art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ai commi 4 e 14 le parole ", entro il 31 ottobre," sono abrogate
 - b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni commesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente".
 - c) dopo il comma 19 è inserito il seguente: "19 bis . Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale, restano acquisiti al Fondo residuale".

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI, GHEDINI Rita, PARENTE



9.0.10

A.S. 1120

Emendamento

9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art.9-bis

(Disposizioni in materia di flessibilità ed evidenza contabile per risorse destinate ai lavoratori salvaguardati)

1. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'art. 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.
2. Al comma 235 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo le parole da: "è istituito" alle parole "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'art. 12, comma 5 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza contabile nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013";
 - b) al secondo periodo, le parole: " le modalità di utilizzo del Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile";
 - c) il terzo periodo è sostituito dal seguente "nella predetta evidenza contabile confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma";
 - d) al quarto periodo:
 - 1) le parole:"e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "e del decreto ministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella G.U. n. 128 del 28 maggio 2013";
 - 2) le parole: "tali economie" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del presente comma".

g.o. 11

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI, GHEDINI Rita, PARENTE

Sangalli

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

<<Art 9-bis


(Modifiche all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.”>>.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli



9.0.12

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art 9-bis

(Modifiche all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sopprimere le parole "metà della". Inoltre, al comma 5, dopo le parole "è determinata applicando la" sopprimere le parole "metà della".».

Conseguentemente,

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Sen. Crosio

Sen. Comaroli



EFFETTI SUL GETTITO

Per la quantificazione dell'onere derivante dalla soppressione dell'abbattimento del 50% dell'importo della compensazione nel caso di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione superiori al 10% e riconosciuti eccezionali, si tiene conto dell'ammontare annuale degli investimenti in opere pubbliche e di alcune ipotesi.

Secondo stime Ance l'ammontare degli investimenti in opere pubbliche nel 2013 è di circa 23 miliardi di euro (stima Osservatorio Congiunturale Ance). Si stima:

- un'incidenza dell' 80% dei lavori di durata ultrannuale;
- un'incidenza media del 30% degli oneri per spese generali, progettazione e direzione lavori, utile d'impresa e IVA, da portare in detrazione al costo dell'opera;
- un'incidenza media dei materiali sul costo tecnico di costruzione del 50%;
- una quota media del 10% dei materiali cui è stata riconosciuta la compensazione negli ultimi anni sul totale dei materiali che possono essere oggetto dell'adeguamento;
- aumento medio dei prezzi al netto dell'alea pari al 6%.

Sulla base delle suddette ipotesi l'onere derivante dalla soppressione dell'abbattimento del 50% dell'importo della compensazione risulterebbe di circa 19,3 milioni di euro (23 mld euro x 80% x 70% x 50% x 10% x 6% x 50%).

9.0.13

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 9

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

<<Art 9-bis

(Modifica all'art. 240 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'art. 240 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo *“L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.”*
- 2) Il comma 1-bis è soppresso. >>.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli



9.0.14

Da inserire dopo l'art.9

1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

- a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999;
- b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma 1 è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole "*tali somme sono interamente riassegnate alle Fondo di cui al comma 2*" aggiungere "*con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021*".

9.0.15
Andrea Handeu
(HANDEU)